INDICE
ALFABETICO SEMI-ANALITICO
DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL SECONDO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

cioè dal 1 gennajo 1834 a tutto il 31 dicembre 1836.

ROMA

Nella Stamperia della R. C. A.

1837

A

ABILITAZIONE. Vedi *Carceri.*

A. C. TRIBUNALE. Impianto, giurisdizione e forma del tribunale dell'A. C. (Vol. III. 1834 pag. 89).

Come si compone nei giudizj delle cause ecclesiastiche. (Ivi pag. 104).

Notificazione di Monsignor Ruspoli Uditore della Camera per reprimere gli abusi nell'attitare e difendere le cause nella Curia Innocenziana. (Vol. I. 1835 pag. 228).

Competenza della congregazione civile dell'A. C. per gli affari fiscali nelle aggiudicazioni delle rendite consolidate del debito pubblico. (Vol. I. 1836 pag. 129).

Forma e procedura di tali aggiudicazioni. (Ivi pag. 130).

Rinnuovazione dell'ordine di riportare in sommario letteralmente la partita del registro nei documenti, de' quali si fa uso in causa dai procuratori, e di non inserire nei sommarj documento alcuno non registrato. (Ivi pag. 186).

Provvidenze dirette ad impedire il progresso degli abusi introdotti dai sostituti approvati, i i quali si arbitrano agire in nome dei procuratori nelle udienze e cancellerie dell'A. C. senza gli occorrenti requisiti, e senza la superiore autorizzazione. (Vol. I. 1836 pag. 191).

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle attribuzioni e facoltà di Monsignor Uditore della Camera. (Vol. II. 1836 pag. 89). Vedi meglio *Uditore della Camera.*

Accessi. Regole di procedura per gli accessi locali nelle cause civili. (Vol. III. 1834 pag. 191).

Non possono aver luogo gli accessi di un intero tribunale, o di un giudice che non ebbe parte nella sentenza. (Ivi pag. 193).

Accompagni. Vedi *Dogane.*

Accusa di danno dato. Vedi *Querela di danno dato.*

Acque. Ispezione generale ordinata a tutt'i proprietarj d'acque in Roma delle fistole e sbocchi scaricatori per impedirne la dispersione. (Vol. II. 1834 pag. 21).

Ordine di togliere dagli sbocchi scaricatori i turi di legno, e sostituirvi i coperchj di metallone a vite. (Ivi).

Chirografo pontificio sull'uniformità del metodo e regolarità di sistema da osservarsi nella distribuzione dell'acqua Felice. (Ivi pag. 24).

Oggetti sottoposti all'esame di una commissione

incaricata di proporre i rimedj dei danni dell'acquedotto Felice. (Vol. II. 1834 pag. 25).

Volume di acqua che porta l'acquedotto Felice. (Ivi pag. 26).

Progetto del professor Cavalieri, e voti intorno il medesimo del consiglio filosofico dell'università di Roma, del consiglio d'arte e dell'accademia di san Luca. (Ivi pag. 28).

Approvazione sovrana della riforma della distribuzione dell'acqua Felice secondo il progetto Cavalieri. (Ivi pag. 29).

Competenza del privilegio della mano-regia per l'esazione delle tasse delle acque anche nei lavori consorziali. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Provvidenze dirette a riparare alle innovazioni abusivamente introdotte nelle particolari derivazioni delle due condotture maestre dell'acqua Vergine provenienti dal castello del Nazzareno, e da quello de' Gaetani, e che per la strada di Torre argentina giungono fino alla piazza delle Tartarughe. (Vol. II. 1836 pag. 322).

Acquedotti. Vedi *Acque*.

Acquiescenza. Come restino accettate le sentenze per l'acquiescenza del soccombente alle disposizioni del giudicato. (Vol. III. 1834 pag. 242).

Quali atti possono comprovare l'acquiescenza. (Ivi pag. 243).

Affissione. Come si eseguiscono le citazioni per affissione. (Ivi pag. 133, 134, 319, 413 e 417).

Affitti. Vedi *Contratti.*

Agenti di cambio. Vedi *Sensali.*

Aggiudicazione. Quando ha luogo a favore del creditore pignorante. (Vol. III. 1834 pag. 336).

Negl'immobili dopo il pignorante può ottenerla ciascuno de'creditori inscritti. (Ivi).

Nei mobili debb'essere preceduta dalla stima. (Ivi).

Quando l'aggiudicatario può essere dichiarato depositario del prezzo. (Ivi).

Agricoltori. Vedi *Campidoglio.*

Agricoltura. Proroga del termine stabilito pel godimento dell'erbe addette alla falce nell'agro, e distretto di Roma, ove siano fieni non tagliati o non trasportati. (Vol. I. 1835 pag. 346).

Obbligo dei proprietarj delle terre nell'agro romano di dichiarare nell'officio annonario le variazioni avvenute nel corso dell'anno nelle rispettive loro proprietà, e di assegnare i terreni colti ed incolti. (Vol. I. 1836 pag. 44).

Lo stato delle terre, sul quale debbono dichiararsi le variazioni di proprietà è il catasto dell'anno 1783. (Ivi pag. 45).

I terreni a pascolo entrano nella classe di assegna delle terre incolte. (Ivi pag. 46).

Obbligo di assegnare le masserie pascenti in ciascun fondo. (Ivi pag. 47).

Pena del triplo delle spese di verificazione per la mancanza dell'assegna. (Ivi).

Definizione dei casi, nei quali possono allegarsi in sospetto i magistrati amministrativi. (Vol.II. 1836 pag. 151).

Amministrazioni camerali. Regolamento delle amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 180).

Responsabilità degli amministratori camerali del fatto dei loro esattori, comecchè questi siano approvati in Roma da Monsignor Tesoriere generale, e nelle provincie dai Presidi. (Ivi pag. 181).

Quali esigenze sono obbligati a fare gli amministratori camerali. (Ivi pag. 182).

Condizione dell'inesatto per esatto, la quale è sempre inerente all'incasso della dativa, e dei suoi addizionali. (Ivi).

La tabella annuale in doppia copia forma il documento dell'obbligazione, che ciascun amministratore camerale contrae per l'incasso della dativa. (Ivi).

Modo di confrontare gli estratti della tabella coi ruoli individuali di ciascun comune presso i cancellieri del censo, e di ricompensare le variazioni. (Ivi pag. 183).

Obbligo degli amministratori camerali d'inviare in principio d'anno a tutt'i possidenti la pagella del quoto della dativa. (Ivi).

Regole per la permanenza degli esattori nei comuni per effettuare l'esigenza bimestrale della dativa. (Ivi pag. 184).

Come debbonsi rilasciare dagli esattori le ricevute in saldo o in conto ai contribuenti della dativa. (Vol. I. 1834 pag. 185).

Dichiarazione sulle multe, che s'incontrano dai pagatori morosi. (Ivi pag. 187).

Come si legalizzi l'intimo di pagamento, affinchè abbia forza di mano regia. (Ivi).

Regole per l'esigenze commesse dal Tesorierato agli amministratori camerali, oltre quella della dativa. (Ivi pag. 189).

Quali documenti siano da presentarsi dagli amministratori camerali per comprovare l'insolvibilità dei debitori. (Ivi pag. 190).

Disposizioni sull'ordine bollettario da osservarsi nelle ricevute d'incasso, e multe per l'infrazione dell'ordine stesso. (Ivi pag. 192).

Quali pagamenti siano tenuti a fare gli amministratori camerali sul prodotto degl'incassi. (Ivi).

Epoche e forma dei giornali d'introito e di esito da inviarsi al Tesorierato. (Ivi pag. 194).

Prescrizioni sui conti mensili degli amministratori camerali. (Ivi pag. 195).

Forma, colla quale debb'esibirsi dai medesimi il conto annuale. (Ivi pag. 197).

Responsabilità e spesa dei trasporti del danaro a tutto pericolo e carico degli amministratori camerali a meno della somministrazione della scorta armata. (Ivi pag. 199).

Multe, ed incorso nella rescissione del contratto con altre disposizioni gravatorie in caso di ritardo d'invio del quoto integrale di cassa. (Vol. I. 1834 pag. 200).

Regole sulle visite e rincontri straordinarj di cassa. (Ivi pag. 201).

Norme sull'esigenze provinciali e comunali. (Ivi pag. 202).

Ipoteca da prestarsi dagli amministratori, e frutto della cauzione a contanti. (Ivi).

Fissazione dei premj di esigenza. (Ivi pag. 203).

Qual parte di carteggio degli amministratori camerali sia esente dalla tassa di posta. (Ivi pag. 204).

Competenza del privilegio della mano regia per l'esigenze degli amministratori camerali. (Ivi pag. 206).

Continuazione del privilegio della mano regia a favore degli amministratori camerali, loro esattori, cessionarj ec. anche dopo spirato l'appalto e la gestione camerale per sei mesi. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Modelli degli atti spettanti alle amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 208).

Circolare della direzione generale del censo del 25 luglio 1821 intorno la rettifica de' quoti di contribuenza compilati dagli amministratori camerali. (Ivi pag. 212).

Idem del Tesorierato sullo stess'oggetto. (Ivi pag. 215).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si prescrive che l'esigenze si eseguiscano dagli amministratori camerali nelle provincie confinate secondo il riparto territoriale, fatta eccezione per l'agro romano. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Responsabilità degli amministratori camerali pel ritiro e cambio delle monete d'oro pontificie di antica coniazione calanti oltre un grano. (Vol. II. 1836 pag. 75).

Amministrazione de' sali e tabacchi. Notificazione del Tesorierato sulla quantità delle piantagioni di tabacco permesse in alcuni territorj dello Stato pontificio nell'anno 1834 colle occorrenti discipline. (Vol. I. 1834 pag. 265).

Forma, colla quale l'amministrazione con ordine bollettario riceve presso i rispettivi governi le dimande, e concede le licenze di coltivazione. (Ivi pag. 266).

Esclusione dei coltivatori già condannati, o gravemente sospetti per contrabbando. (Ivi).

Quali documenti debbano esibirsi per comprovare i requisiti determinati dalla legge del 17 gennaro 1823, onde si possa ottenere la licenza di coltivazione. (Ivi pag. 267).

Obbligo di far dichiarazione della quantità delle piante, che si pongono a coltivazione, e delle foglie che si vogliono educare in ciascuna pianta. (Ivi).

Qual numero di licenze possa accordarsi ai coloni di un medesimo proprietario. (Vol. I. 1834 pag. 268).

Epoca della distruzione dei piantinari. (Ivi pag. 270).

Locali, nei quali si debbono custodire le foglie. (Ivi).

Responsabilità dei coltivatori sul prodotto, ancorchè se ne alleghi la mancanza per furto, fino che i tribunali non abbiano pronunciata la sentenza contro il ladro. (Ivi pag. 271).

Facoltà attribuita agli agenti dell'amministrazione di visitare e perquirere i locali ove si conservano le foglie, senza che vi sia bisogno della preventiva autorizzazione dell'autorità locale. (Ivi).

Fissazione del prezzo delle foglie di tabacco a seconda della loro qualità. (Ivi pag. 272).

Premio ai coltivatori, che presentino prodotti di foglia simile all'esotica, di cui si fa uso nelle fabbriche dello Stato. (Ivi).

Nomina dei periti per tutelare l'interesse dei coltivatori nel ritiro delle foglie. (Ivi).

Premio stabilito per lo svellimento e distruzione dei steli. (Ivi pag. 273).

Quantità di piante, di cui si permette la coltivazione per asportarle fuori di Stato. (Ivi).

Nota dei territorj, nei quali è permessa la coltivazione del tabacco con indicazione della quantità delle rubbia di terreno e del numero delle piante di ciascun distretto. (Ivi pag. 275).

Notificazione del Tesorierato sul permesso e discipline della coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo. (Vol. I. 1834 pag. 280).

Facoltà concessa all'amministrazione di ritirare le foglie sulle piante appartenenti ai coltivatori sospetti di Pontecorvo. (Ivi pag. 284 e Vol. I. 1835 pag. 117).

Rinnuovazione del permesso e delle discipline per la coltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato pontificio nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 76).

Responsabilità di coloro che ottengono le licenze pei fatti dei subalterni. (Ivi pag. 78).

Dichiarazione, che autorizza l'invio delle giustificazioni in carta semplice mediante il pagamento di un diritto, che non può oltrepassare i bajocchi 30 relativamente alle licenze di coltivazione. (Ivi pag. 79).

Obbligo dei coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle radici delle piantagioni anteriori sotto pena della frode. (Ivi pag. 82).

Nota dei territorj destinati alla coltivazione del tabacco nell'anno 1835 con indicazione della rispettiva estensione e quantità di piante. (Ivi pag. 87).

Concessione della piantagione del tabacco nel ducato di Benevento da regolarsi con apposite discipline ed istruzioni. (Ivi pag. 99).

Divieto della coltivazione della foglia denomi-

nata riccia nel territorio di Benevento. (Vol. I. 1835 pag. 100).

In caso di esecuzione giudiziale la foglia non debbe portarsi alla depositeria dei pegni, ma al magazzeno dell'amministrazione per farne apprezzamento all'epoca del ritiro. (Ivi pag. 102).

Istruzioni pei coltivatori di tabacco nel ducato di Benevento nell'anno 1835. (Ivi pag. 105).

Concessione e discipline della coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo nell'anno 1835. (Ivi pag. 113).

Norme, colle quali si concede il permesso della coltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato pontificio nell'anno 1836. (Vol. I. 1836 pag. 24).

Nota dei territorj, nei quali è permessa la piantagione del tabacco, e della quantità delle rubbia di terreno, e delle piante assegnate a ciascun distretto. (Ivi pag. 35).

Notificazione per la coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo nell'anno 1836 con rinnuovazione delle discipline a garanzia della sovrana regalia. (Ivi pag. 133).

Concessione delle piantagioni di tabacco nel ducato di Benevento nell'anno 1836 dipendentemente dalle solite istruzioni e discipline. (Ivi pag. 140).

Istruzioni pei coltivatori a tabacco nel territorio di Benevento per l'anno 1836. (Ivi pag. 147).

Conferma triennale dell'abbuono di tre quarti del prezzo del sale a favore delle salagioni del pesce nazionale. (Vol. I. 1836 pag. 160).

Giustificazioni da esibirsi dai salatori del pesce, e cautele per guarentire che il sale concesso a prezzo ribassato per le salagioni non si converta in uso di contrabbando. (Ivi pag. 162).

Ammortizzazione. Vedi *Cassa di ammortizzazione.*

Anguille. Imposizione di dazio sulle anguille di estera provenienza per promuovere l'industria delle conserve dei pesci nostrali, ed in ispecie di Comacchio. (Vol. I. 1834 pag. 308 e Vol. I. 1836 pag. 10).

Animali. Vedi *Pastorizia.*

Annona. Provvidenze sulla vendita del bestiame nel Campo boario. (Vol. I. 1834 pag. 39). Vedi meglio *Campo boario.*

Disposizioni per rimuovere il pericolo sanitario delle interiora dei pesci barbi e squali. (Ivi pag. 44).

Ordinamento sul peso e bollo del pane, ed intorno le multe per le contravvenzioni dei fornari. (Ivi pag. 46). Vedi *Forni.*

Facoltà accordata col mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni alla deputazione annonaria di sottoporre a multe dai tre ai dieci scudi i contravventori dei regolamenti sulla panizzazione. (Ivi pag. 47).

Si limita ad un sol mese l'obbligo della scorta

del grano e delle farine pel consumo di ciascun forno di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 48).

Attivazione di varj spacci di pane a prezzo più mite dell'ordinario a sollievo dell'indigenza. (Ivi pag. 52).

Provvedimenti per impedire la macellazione delle bestie bovine attaccate dalla febbre aftosa, ed indicazione dei sintomi della medesima con metodo curativo a norma dei proprietarj di bestiame. (Ivi pag. 55). Vedi meglio *Epizoozia.*

Aumento del prezzo di molitura accordato per sei mesi, atteso l'aumento straordinario del costo dei foraggi delle bestie necessarie al trasporto dei grani e delle farine. (Ivi pag. 161).

Dipendenza della presidenza di annona e grascia dalla congregazione di sanità negli affari di giurisdizione di questa. (Vol. II. 1834 pag. 100).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si dichiara appartenere all'officio dell'annona e grascia con intelligenza della commissione sanitaria d'invigilare alla salubrità dei generi, che si smerciano anche nella piazza Navona, salve alcune avvertenze e riserve. (Vol. II. 1835 pag. 363 e Vol. I. 1836 pag. 122).

Attribuzione della presidenza di annona e grascia di raccogliere notizie del prezzo corrente dell'olio di olivo nella sezione del Mediterraneo, e pubblicare la tabella mensile a regola del permesso d'introduzione ed estrazione, del divieto,

e del saggio del dazio del medesimo. (Vol. I. 1836 pag. 2).

Rinnuovazione degli ordini ai proprietarj, enfiteuti ed affittuarj dei terreni dell'agro romano di dichiarare all'officio annonario le variazioni avvenute nel corso dell'anno negli stessi terreni, e di dare le assegne delle terre coltivate ed incolte. (Ivi pag. 44).

Norme da osservarsi per l'attivazione ed esercizio delle botteghe soggette alla giurisdizione della deputazione di annona e grascia nella città di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 126).

La presidenza di annona e grascia riconosce i conduttori e non i proprietarj dei forni, macelli e norcinerie, onde la pena inflitta ad un conduttore di chiudere bottega colpisce anche il proprietario, che non ha diritto a reclamare alcun indennizzo, salvo il regresso contro il conduttore. (Ivi pag. 128).

Distanza, che debbe intercedere fra le botteghe che vendono la stessa qualità di potabili e commestibili. (Ivi pag. 129).

Appalti. Competenza esclusiva della congregazione di revisione di giudicare delle offerte anche di vigesima e sesta, e degli atti d'asta negli appalti fiscali. (Vol. I. 1834 pag. 167 e Vol. II. 1835 pag. 74).

Appello. Declaratoria intorno le appellazioni delle sentenze criminali dei giudici singolari. (Vol. II. 1834 pag. 300).

Numero e giurisdizione dei tribunali civili di appello. (Vol. III. 1834 pag. 86).

Obbligo degli appellanti di produrre l'atto di appello nel termine della citazione. (Ivi pag. 249).

Quali sentenze siano appellabili. (Ivi pag. 78).

Termine di un anno dal giorno della notifica delle sentenze per la validità degli appelli. (Ivi pag. 243).

Restrizione del termine dell'appello a tre mesi nelle cause commerciali. (Ivi pag. 255).

Termine per gli appelli delle sentenze incidentali ed interlocutorie. (Ivi pag. 247).

Modo d'introdurre e proseguire i giudizj di appello. (Ivi pag. 248).

Introduzione degli appelli nelle cause commerciali. (Ivi pag. 255).

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze se s'interpone o notifica l'appello prima che abbia luogo la perenzione. (Ivi pag. 248).

Quando l'appello produce effetto sospensivo. (Ivi pag. 244).

Regole sull'interposizione dell'appello dalle sentenze degli arbitri. (Ivi pag. 436).

Istruzione circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni sul metodo da osservarsi intorno gli appelli delle sentenze proferite ed intimate anteriormente all'attivazione delle nuove leggi giudiziarie. (Ivi pag. 163).

Arbitri. Vedi *Compromesso*.

ARCHITETTI. Vedi *Ingegneri*.

ARCIVESCOVI. Giurisdizione degli Arcivescovi di giudicare in appello come metropolitani tutte le cause decise in prima istanza dai loro suffraganei, salvo il diritto al soccombente di adire direttamente i tribunali di Roma. (Vol. III. 1834 pag. 192).

ARMI. Truppa di finanza. Vedi *Finanza*.

Misure dirette a guarentire il corpo dei volontarj pontificj nelle quattro Legazioni. (Vol. II. 1834 pag. 155). Vedi meglio *Volontarj pontificj*.

Regolamento sulle propine, lucri ed emolumenti spettanti alle piazze e guarnigioni militari. (Ivi pag. 156).

Enumerazione degli emolumenti militari. (Ivi).

Tasse proprie di ciascun servigio militare. (Ivi pag. 158).

Formazione e divisione della cassa dei lucri. (Ivi pag. 162).

Riparto parziale della cassa dei lucri della piazza. (Ivi pag. 165).

Disposizioni generali sulle propine dei militari. (Ivi pag. 166).

Ordine del giorno, col quale si pubblicano i diversi miglioramenti prescritti tanto nell'organizzazione, quanto nel vestiario ed equipaggiamento delle truppe di linea pontificie. (Ivi pag. 169).

Quadro generale della truppa pontificia. (Ivi pag. 183).

Quadro del ministero. (Vol. II. 1834 pag. 184).

Idem dello stato maggiore generale. (Ivi pag. 186).

Idem dello stato maggiore di piazza. (Ivi pag. 187).

Idem del genio. (Ivi pag. 189).

Idem dell'artiglieria indigena. (Ivi pag. 190).

Idem dei veterani ed invalidi composto di uno stato maggiore, e di quattro compagnie. (Ivi pag. 198).

Idem di un battaglione di fanteria indigena diviso in uno stato maggiore, ed in sei compagnie. (Ivi pag. 202).

Idem del reggimento dragoni composto di uno stato maggiore, e di otto compagnie. (Ivi pag. 206).

Idem del corpo dei cacciatori a cavallo diviso in uno stato maggiore, ed in due compagnie. (Ivi pag. 210).

Idem della marina. (Ivi pag. 214).

Idem della compagnia di artiglieria estera. (Ivi pag. 215).

Idem della fanteria estera suddivisa in due reggimenti, ciascuno de' quali composto di uno stato maggióre, e di due battaglioni di sei compagnie ognuno. (Ivi pag. 216).

Idem dei carabinieri. (Ivi pag. 220).

Idem dei bersaglieri. (Ivi pag. 221).

Tariffa del soldo ed accessorj del ministero. (Ivi pag. 222).

Idem del soldo ed accessorj mensili dello stato maggiore generale. (Ivi pag. 226).

Tariffa del soldo ed accessorj dello stato maggiore della piazza. (Vol. II. 1834 pag. 228).

Idem del soldo ed accessorj mensili del genio. (Ivi pag. 230).

Idem del soldo ed accessorj mensili dell'artiglieria. (Ivi pag. 232).

Idem del soldo ed accessorj mensili dei veterani ed invalidi. (Ivi pag. 238).

Idem del soldo ed accessorj mensili della fanteria di linea. (Ivi pag. 242).

Idem del soldo ed accessorj mensili del reggimento dragoni. (Ivi pag. 246).

Idem del soldo ed accessorj mensili del corpo dei cacciatori a cavallo. (Ivi pag. 250).

Idem del soldo mensile della marina. (Ivi pag. 252).

Idem del soldo ed accessorj mensili del reggimento carabinieri. (Ivi pag. 254).

Idem del soldo ed accessorj mensili del corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 256).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute agl'individui di truppa di linea indigena. (Ivi pag. 258).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute al corpo dei carabinieri pontificj. (Ivi pag. 260).

Idem delle indennità di via e di tappa dovute al corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 261).

Idem delle spese di officio assegnate ai corpi della truppa indigena. (Ivi pag. 262).

Tariffa per le spese di viaggio in posta. (Vol. II. 1834 pag. 266).

Idem delle indennità di girata. (Ivi pag. 267).

Idem della ritenuta della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al ministero allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 268).

Idem della ritenuta come sopra del corpo del genio. (Ivi pag. 270).

Idem della ritenuta come sopra del corpo dell'artiglieria. (Ivi pag. 271).

Idem della ritenuta come sopra della fanteria indigena. (Ivi pag. 273).

Idem della ritenuta come sopra della marina. (Ivi pag. 275).

Idem come sopra dei dragoni e cacciatori a cavallo. (Ivi pag. 276).

Idem come sopra dei carabinieri. (Ivi pag. 278).

Idem come sopra dei bersaglieri. (Ivi pag. 279).

Idem del vestiario del corpo dell'artiglieria indigena e suo treno. (Ivi pag. 282).

Idem come sopra degl'invalidi e veterani. (Ivi pag. 286).

Idem degli effetti, e loro rispettive durate tanto di vestiario, ornamenti e distintivi a scadenza individuale, quanto di fornimento e cucina a scadenza generale della fanteria indigena. (Ivi pag. 290).

Idem degli effetti, e loro scadenza come sopra dei corpi di cavalleria indigena. (Ivi pag. 291).

Tariffa degli effetti, e loro scadenza come sopra dei carabinieri pontificj. (Vol. II. 1834 pag. 292).

Idem come sopra dei bersaglieri. (Ivi pag. 293).

Idem degli oggetti di cucina, e loro rispettive durate a scadenza generale per tutt'i corpi componenti la truppa indigena. (Ivi pag. 296).

La direzione amministrativa delle truppe è riservata alla Segreterìa per gli affari di Stato interni, spettando alla suprema Segreterìa di Stato il movimento, e tutt'altro risguardante esse truppe. (Vol. I. 1835 pag. 109).

Prevenzione di chiamata della guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea debba recarsi ai cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 94).

Arresto. In quali tempi, e per quali oggetti non si dà luogo all'arresto personale per azione civile. (Vol. III. 1834 pag. 291 e 346).

Si annulla se sia seguito senza bonificare i pagamenti parziali fatti dopo la sentenza. (Ivi pag. 293).

Ha luogo quando i beni del debitore non sono sufficienti a fare ottenere l'effetto della condanna. (Ivi pag. 346).

Si può eseguire indipendentemente dall'escussione dei beni contro i detentori del pubblico danaro, e per condanne di dolo e stellionato. (Ivi).

In affari di commercio vi sono soggetti i minori, i settuagenarj e le donne. (Ivi pag. 348).

In quali luoghi non può eseguirsi. (Vol. III. 1834 pag. 348).

Deposito da farsi dal creditore per gli alimenti di un decendio dell'arrestato. (Ivi pag. 350).

In quali casi il debitore può esser liberato dall'arresto. (Ivi pag. 351).

Ammenda dei danni per l'annullamento dell'arresto; salvo il regresso, e l'azione criminale contro il cursore in caso di dolo. (Ivi pag. 352).

Vi sono sottoposti i custodi eletti dai cursori ed i depositarj convenzionali, se ricusano rappresentare gli oggetti avuti in custodia. (Ivi pag. 314).

L'ordinanza dell'arresto per sospetto di fuga dei debitori dà titolo a far loro denegare dalla polizia i passaporti. (Ivi pag. 232).

Dichiarazione della Segreterìa per gli affari di Stato interni, che pei delitti minori può dal giudice ordinarsi l'arresto dell'inquisito a termini dell'art. 471 del regolamento organico di procedura criminale, ma nei soli casi di necessità, avuto riguardo alla qualità del fatto, ed alla persona da arrestarsi. (Vol. II. 1835 pag. 340).

ARRETRATI, COMMISSIONE. Attribuzioni della commissione degli arretrati per la liquidazione dei debiti della Camera; e relativi mandati di pagamento, e per l'escussione dei debitori verso la stessa Camera a tutto l'anno 1833. (Vol. I. 1834 pag. 176).

Arti. Vedi *Industria manifatturiera.*

Attentati. Regole sugli attentati in materia civile. (Vol. III. 1834 pag. 222).

Compensazione degli attentati col credito principale, qualora non siano dolosamente commessi. (Ivi pag. 224).

Se la dimanda per ottenere la purgazione degli attentati non è proposta prima che si decida la causa principale, si ritengono gli attentati rimessi. (Ivi).

Avvocati. Possono fare anche le discussioni verbali. (Ivi pag. 158).

Disposizioni disciplinari intorno gli avvocati, loro nomine, consiglio di disciplina e giurisdizione del collegio degli avvocati concistoriali. (Ivi pag. 507, 509 e 510).

Tariffa degli onorarj degli avvocati. (Ivi pag. 563).

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori per gli emolumenti loro dovuti dai clienti. (Ivi pag. 595).

Avvocato del popolo romano. Vedi *Campidoglio.*

Avvocato fiscale del campidoglio. Vedi *Campidoglio.*

B

Bagni. Vedi *Tevere*.

Banca di sconto o romana. Approvazione sovrana dello statuto della banca di sconto. (Vol. I. 1834 pag. 15).

Oggetto della banca di sconto e sue operazioni. (Ivi pag. 16).

È enumerata fra le operazioni della banca di sconto anche l'apertura di una cassa d'investimenti e risparmio. (Ivi pag. 19).

Le casse del Governo ricevono per danaro i biglietti della cassa di sconto, ma non obbligano alcuno a riceverli in pagamento. (Ivi).

Garanzie dei fondi, che compongono il capitale della banca. (Ivi pag. 20).

Regole sul fondo sociale di due millioni di scudi, e sul riparto degl'interessi e profitti fra gli azionisti. (Ivi pag. 21).

Amministrazione della banca. (Ivi pag. 22).

Banco di deposito del sacro monte della pietà. Vedi *Monte della pietà*.

Barriere. Imposizione della tassa-barriera da pagarsi ai confini dello Stato pontificio dai carri e bestie da sella e da carico in compenso della tassa strade, che si paga dagli statisti. (Vol. I. 1836 pag. 354).

Istruzioni per applicare rettamente ed esigere la tassa-barriera. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Non si paga la tassa che una sol volta, benchè per abbreviare il cammino si trapassino più punti di confine dello Stato. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Quali persone siano esenti dalla tassa-barriera. (Ivi pag. 39).

Ordine bollettario da osservarsi nell'esigenza della tassa-barriera. (Ivi pag. 41).

Elenco delle dogane di confine dello Stato pontificio, nelle quali si esige la tassa-barriera. (Ivi pag. 44).

Bastimenti. Reciprocanza di trattamento per le tasse marittime dei bastimenti del regno Ellenico. (Vol. II. 1834 pag. 80).

Reciprocanza di trattamento per le tasse marittime dei bastimenti del regno di Prussia. (Ivi pag. 81).

Disposizioni su i passaporti marittimi. (Ivi pag. 83).

Abolizione della tassa annuale a titolo di passaporto marittimo su i legni da pesca. (Ivi pag. 84).

Riduzione della tassa suddetta su i legni di commercio. (Ivi).

Modo di esazione della tassa delle patenti o lettere di comando dei bastimenti. (Ivi pag. 85).

I privilegj ipotecarj su i bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali. (Vol. III. 1834 pag. 22).

Regole per iscrivere nei registri marittimi i ba-

stimenti di nuova costruzione, ed ottenere il passaporto. (Vol. I. 1835 pag. 306).

Atti delle vendite parziali o totali dei bastimenti fra statisti. (Ivi pag. 307).

Fissazione della tassa di registro a bajocchi 20 per simili contratti. (Ivi pag. 309).

Dazio d'introduzione pei legni lavorati negli arsenali esteri. (Ivi pag. 310).

Atti da premettersi alla demolizione dei legni vecchi. (Ivi).

Recapiti, dei quali debbono essere forniti i legni nazionali mercantili. (Ivi pag. 314).

Atti occorrenti per rendere legali i ruoli di equipaggio. (Ivi pag. 315).

Atti da farsi in caso di naufragio. (Ivi pag. 316).

BERSAGLIERI. Quadro dell'impianto del corpo dei bersaglieri. (Vol. II. 1834 pag. 221).

Tariffa del soldo ed accessorj mensili del corpo dei bersaglieri. (Ivi pag. 256).

Idem delle indennità di via e di tappa dei bersaglieri. (Ivi pag. 261).

Idem della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al corpo dei bersaglieri, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 278).

Idem degli effetti, e loro rispettive durate di equipaggiamento, ornamenti e distintivi di fornimento e bardatura, i quali vengono distribuiti a conto della massa individuale. (Ivi pag. 293).

Norme per la decisione delle cause criminali contro i bersaglieri pontificj. (Vol. I. 1836 pag. 49).

Composizione del consiglio misto deputato a giudicare i delitti maggiori commessi dai bersaglieri in prima istanza. (Vol. I. 1836 pag. 50).

Facoltà dell'accusato d'intervenire al giudizio. (Ivi pag. 51).

Nei casi dei delitti capitali può farsi il confronto dei testimonj ad istanza dell'accusato, o per ordini del presidente del consiglio. (Ivi).

Composizione del consiglio misto di appello. (Ivi pag. 52).

Il giudizio dei delitti minori dei bersaglieri è rimesso a Monsignor Governatore di Roma coll'assistenza dell'assessore generale di polizia; è sommario ed inappellabile. (Ivi pag. 53).

Quando intervengono in causa correi non bersaglieri, e nasce intralcio di procedura, debbe interpellarsi la Segreterìa di Stato. (Ivi).

Bollo della carta. Apposizione coattiva di un bollo straordinario di bajocchi 50 per ogni foglio a stampa delle scritture legali innanzi i tribunali civili e criminali delle provincie esenti dalla privativa della stamperia camerale. (Vol. I. 1834 pag. 337).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per richiamare l'osservanza del regolamento del 29 dicembre 1827, ed in specie dell'art. 219 del titolo II. libro III. sulla carta bollata delle allegazioni giudiziali. (Ivi pag. 340).

Istruzioni ai preposti del bollo e registro, con-

servatori delle ipoteche, ed ispettori dell'amministrazione del registro, bollo, ipoteche e tasse riunite per la retta applicazione dei regolamenti emanati col motu-proprio del 10 novembre 1834 e seguente editto del 17 dicembre 1834. (Vol. I. 1835 pag. 120).

Riepilogo delle prescrizioni di legge e dichiarazioni relative alla tassa del bollo. (Ivi pag. 135).

Esenzione di ogni tassa di bollo per gli atti delle cause economiche, salvo il bollo dei documenti. (Ivi pag. 136).

Quando gli atti degli uditori legali possono essere soggetti a bollo. (Ivi pag. 137).

Esenzione del bollo per le memorie nelle cause maggiori di scudi cinquanta innanzi i governatori, i tribunali commerciali, ed i giusdicenti, che giudicano nei limiti della giurisdizione dei governatori. (Ivi pag. 138).

Gli opinamenti dei tribunali nelle cause sommarie possono comunicarsi alle parti in carta libera. (Ivi).

Regole sul bollo degli originali delle sentenze. (Ivi pag. 139).

Idem sul bollo delle stampe, e copie degli allegati e difese. (Ivi).

Regole sul bollo degli atti di cursore. (Ivi pag. 140).

Idem sul bollo degli atti giudiziarj in genere e sugli atti delle depositerìe. (Ivi).

Attribuzione esclusiva della direzione del bollo e registro di tutte le stampe di polizia dello Stato. (Vol. I. 1835 pag. 221).

Premio accordato sulla vendita delle stampe di polizia. (Ivi pag. 222).

Penali per le contravvenzioni alle regole sulla vendita delle carte di polizia. (Ivi pag. 223).

Ordine circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale si commette ai preposti del bollo e registro l'esazione delle spese e multe di giustizia punitiva. (Vol. II. 1835 pag. 366).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai presidi delle provincie per reprimere l'abuso introdotto dai locandieri ed albergatori di ritenere i loro registri in carta libera contro le leggi del bollo. (Vol. I. 1836 pag. 21).

Esenzione del bollo, a meno che non sia richiesto dalle parti interessate, per le fedi di deposito del banco del sacro monte della pietà. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Bonificazione pontina. Vedi *Paludi pontine*.

Borse commerciali. Conferma delle borse commerciali di Roma e di Ancona. (Vol. II. 1836 pag. 77).

Quali persone abbiano diritto ad intervenirvi. (Ivi).

Obbligo di dar denuncia in borsa di tutte le contrattazioni eseguite col mezzo degli agenti di cambio e sensali. (Ivi pag. 78).

Formazione del bollettino giornaliero sul corso degli effetti in borsa. (Vol. II. 1836 pag. 79).

Regolamento per gli agenti di cambio e sensali. (Ivi pag. 80).

Botteghe. Le botteghe relativamente agli oggetti, che contengono sono incapaci d'ipoteca. (Vol. III. 1834 pag. 31).

Editto del Governo di Roma, in cui s'indica per quali botteghe occorre che i proprietarj denuncino le persone cui restano affidate, onde se ne faccia menzione nelle patenti. (Vol. I. 1835 pag. 290).

Regolamento per le botteghe soggette alla giurisdizione della presidenza dell'annona e grascia, e sulla distanza da conservarsi fra l'una e l'altra della stessa categorìa. (Vol. II. 1836 pag. 126).

Botti. Vedi *Vino*.

Buon governo. Giurisdizione del buon governo nei giudizj in appello delle controversie amministrative decise dalle congregazioni governative delle Delegazioni. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Composizione della congregazione del buon governo in tali giudizj amministrativi. (Ivi pag. 258).

Non formano materia contenziosa le vertenze relative all'ammissione ed all'esclusione dei salariati comunali, quelle sulle occupazioni ed innovazioni delle strade, e quelle su i diritti di pascere e legnare. (Ivi pag. 259).

Le decisioni debbono esser sottoscritte da tutt'i componenti la congregazione. (Ivi).

L'ordinanza per sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi debb'emanarsi dall'intera congregazione e non col mezzo di semplici rescritti. (Vol. II. 1835 pag. 260).

C

Caccia. Designazione dei luoghi fuori di Roma, nei quali i cacciatori debbono avere discaricato gli archibugi prima dell'ingresso in città. (Vol. II. 1834 pag. 57).

Cadetti. Ammissione dei cadetti nei corpi delle truppe pontificie, e loro riparto nelle compagnie. (Ivi pag. 170).

La metà delle promozioni all'officialità è riservata ai cadetti, e l'altra ai sott'officiali. (Ivi pag. 171).

Caducita' di enfiteusi. Vedi *Enfiteusi.*

Calce. Cautele da osservarsi nello smorsamento della calce viva a riguardo della pubblica incolumità. (Vol. II. 1834 pag. 92).

Obbligo d'impetrare espressa licenza di tradurre e smorsare la calce nelle fabbriche di sapone entro Roma. (Ivi pag. 128).

Calosce. Vedi *Dogane.*

Calzari. Vedi *Dogane.*

Cambiali. Responsabilità degli agenti di cambio e sensali della verità e legalità delle ultime firme

delle cambiali contrattate col loro mezzo. (Vol. II. 1836 pag. 84).

Camera. Tribunale della piena Camera. — Com'è composto, sua giurisdizione e procedura, che vi si usa. (Vol. III. 1834 pag. 95).

Camera. Rappresentanza dell'amministrazione pubblica dello Stato e dell'erario. — Le citazioni contro la Camera Apostolica si presentano a Monsignor Commissario generale in Roma, ed agli amministratori camerali nelle provincie. (Vol. III. 1834 pag. 134).

Disposizioni speciali intorno le cause del pubblico erario rappresentato dalla Camera. (Ivi pag. 94).

Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 63).

Disposizioni preliminari alla definizione della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Ivi pag. 64).

Definizione degli atti amministrativi. (Ivi).

Nelle controversie amministrative non si dà ricorso in Segnatura. (Ivi pag. 66).

Gradi di giurisdizione nei giudizj amministrativi. (Ivi pag. 67).

Disposizioni su i magistrati competenti nelle controversie amministrative. (Ivi pag. 68).

Giurisdizione delle congregazioni governative nelle provincie in materia contenziosa. (Ivi).

Giurisdizione dei Cardinali Legati nel contenzioso amministrativo. (Ivi pag. 71).

Giurisdizione della congregazione del buon governo nelle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Composizione, giurisdizione e forma della congregazione camerale. (Ivi).

Giurisdizione della congregazione di revisione nelle controversie amministrative. (Ivi pag. 74).

Attribuzioni del consiglio supremo in terzo grado di giurisdizione. (Ivi pag. 76).

Procedura da osservarsi nelle cause e giudizj di materia amministrativa. (Ivi pag. 78).

Forma delle memorie nei giudizj amministrativi. (Ivi).

Regole sulle decisioni dei magistrati sul contenzioso amministrativo. (Ivi pag. 82).

Norme per gli appelli. (Ivi pag. 83).

Disposizioni sulle segreterie, tasse ed emolumenti nei giudizj amministrativi. (Ivi pag. 85).

Disposizioni generali e transitorie sulla giurisdizione contenziosa delle autorità amministrative. (Ivi pag. 88).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per regolarizzare ed accelerare il corso delle pendenze dei dicasteri, che decidono le controversie sulle materie amministrative. (Ivi pag. 130).

Prescrizioni su i registri da tenersi negli officj e segreterie. (Ivi pag. 131).

Regole sulle sessioni, e foglio di chiamata delle cause amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 132).

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo e registro nei giudicati amministrativi. (Ivi pag. 133).

Disposizioni particolari intorno la segreteria della congregazione camerale. (Ivi pag. 134).

Doveri ed emolumenti dei bidelli. (Ivi pag. 135).

La divisione degli emolumenti fra gl'impiegati, che assistono i magistrati amministrativi appartiene al presidente. (Ivi pag. 136).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo signor Cardinale Prefetto della congregazione del buon governo in risposta ai quesiti intorno i giudizj di materie amministrative contenziose. (Ivi pag. 258).

Istruzioni declaratorie sulla competenza dei magistrati amministrativi e giudiziarj. (Vol. II. 1836 pag. 145).

Competenza del potere amministrativo nelle controversie, in cui sono interessati il fisco e le amministrazioni assomigliate al medesimo. (Ivi pag. 147).

Riserva al Sovrano della soluzione dei dubbj di competenza fra le diverse autorità o dicasteri amministrativi. (Ivi pag. 150).

Procedura da osservarsi nelle questioni amministrative. (Ivi).

Quando e come possono allegarsi in sospetto i magistrati amministrativi. (Ivi pag. 151).

CAMERA CAPITOLINA. Vedi *Campidoglio.*

CAMERA-SPOGLI. La camera dei spogli acquista *ministerio juris* il possesso dei beni vacanti. (Vol. III. 1834 pag. 412).

CAMERE DI COMMERCIO. Ordinamento delle camere di commercio, arti e manifatture. (Vol. I. 1835 pag. 35).

Numero, classificazione e residenza delle camere di commercio nello Stato pontificio. (Ivi).

Disposizioni sulle spese e conti preventivi e consuntivi pel servigio delle camere di commercio. (Ivi pag. 37).

Forma, con cui le camere di commercio eleggono i giudici commercianti. (Ivi pag. 37).

Disposizioni intorno i presidenti, giureconsulti e cancellieri dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 39).

Modo, con cui le camere di commercio ripetono mensilmente le tasse di cancelleria per supplire alle spese dei tribunali commerciali. (Ivi pag. 151).

Regolamento per l'organizzazione stabile e per la disciplina della camera di commercio di Ancona. (Vol. II. 1835 pag. 267).

CAMERLENGATO. Le raccolte di oggetti d'arte non possono assoggettarsi al vincolo di fidecommisso senza l'approvazione del Camerlengato. (Vol. III. 1834 pag. 15).

Le depositerie dei pegni giudiziali di Roma

e della comarca dipendono dall'Eminentissimo signor Cardinale Camerlengo. (Vol. III. 1834 pag. 526).

Appartiene al Camerlengato l'esame ed approvazione dei conti preventivi e consuntivi delle camere di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 39).

Attribuzioni del Camerlengato sul ministero riunito della sanità e polizia dei porti sugli atti relativi al ministero stesso. (Ivi pag. 297, 306, 311, 312 e 319).

L'officio del bollo dipendente dal Camerlengato è incaricato di apporre i bolli di premiazione ai tessuti di lana coll'assistenza di un ministro del Tesorierato. (Vol. II. 1835 pag. 168).

La sorveglianza ch'esercitano la commissione sanitaria, e la presidenza di annona e grascia sulla salubrità dei commestibili esposti in vendita in piazza Navona non debbe pregiudicare le attribuzioni del Camerlengato in quanto risguardano gli altri rapporti concernenti l'interesse dei compratori, dei venditori e dei terzi. (Ivi pag. 364).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale sulla giurisdizione criminale del Camerlengato trasferita al nuovo tribunale camerale. (Vol. I. 1836 pag. 118).

I ricorsi in revisione dei giudicati del governatore di piazza Navona si portano al Camerlengato. (Ivi pag. 121).

Dipendenza del governatore di piazza Navona

dal Camerlengato in tutto ciò che risguarda il buon regolamento dei mercati. (Vol. I. 1836 pag. 122).

CAMPIDOGLIO. TRIBUNALE E CAMERA. Giurisdizione cumulativa del tribunale del Campidoglio con quello dell'A. C. nelle cause laiche fra laici di Roma e suo agro. (Vol. III. 1834 pag. 87).

Composizione del tribunale ed officio del giudice dei mercenarj nelle cause campestri fra gli agricoltori e lavoranti dell'agro romano. (Ivi pag. 88).

Il giudice dei mercenarj procede colle forme stabilite pei governatori. (Ivi pag. 140).

Disposizioni relative alle spese di giustizia nel tribunale di Campidoglio. (Ivi pag. 534).

Istruzioni concernenti le attribuzioni ed i doveri dei giudici dei mercenarj. (Vol. II. 1835 pag. 347).

Disposizioni risguardanti gl'impiegati della camera capitolina. (Vol. I. 1836 pag. 54).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si partecipa l'approvazione sovrana dei tre regolamenti esibiti dal magistrato romano sugl'impiegati della camera capitolina. (Ivi pag. 55).

Attribuzioni e doveri dell'avvocato fiscale di Campidoglio. (Ivi pag. 56).

Sua incombenza di controllare e firmare tutti gli ordini di pagamento. (Ivi pag. 57).

Privilegio dell'avvocato fiscale del Campidoglio

d'intervenire all'udienza pontificia entrandovi dopo i conservatori. (Vol. I. 1836 pag. 59).

Incombenze dell'avvocato del popolo romano. (Ivi pag. 60).

Nel caso di perdita delle liti l'avvocato del popolo romano non ha diritto al pagamento delle funzioni verso la camera capitolina, secondo il motu-proprio d'Innocenzo XIII. del 30 gennajo 1723. (Ivi).

Incombenze del procuratore *ad lites*. (Ivi).

Il procuratore *ad lites* non può ripetere le funzioni dalla camera capitolina, quando soccomba nelle liti, secondo il chirografo di Clemente XII. del 4 marzo 1731. (Ivi pag. 61).

Officio del professore o uditore criminale per quattro feudi del popolo romano Magliano, Cori, Barbarano e Vitorchiano. (Vol. I. 1836 pag. 63).

Regole di procedura per le cause criminali nei feudi del popolo romano. (Ivi).

Officio del sostituto fiscale. (Ivi pag. 67).

Idem del procuratore dei poveri. (Ivi pag. 68).

Idem del protocollista e cancelliere. (Ivi pag. 69).

Idem del segretario. (Ivi pag. 72).

Divieto al segretario di estrarre libri o carte dalla segreterìa, o di darne copia senza il permesso in iscritto dei conservatori o del fiscale. (Ivi pag. 74).

Atti da farsi per le ammissioni alla nobiltà o cittadinanza romana. (Ivi pag. 75).

Regolamento della computisteria della camera capitolina. (Vol. I. 1836 pag. 76).

Regole intorno l'esigenza delle rendite della camera capitolina. (Ivi pag. 81).

Norme sul pagamento delle spese. (Ivi pag. 83).

Disposizioni sulla compilazione del preventivo annuale della camera capitolina. (Ivi pag. 87).

Disposizioni sul conto consuntivo, o rendimento dei conti. (Ivi pag. 89).

Obblighi dell'esattore della camera capitolina. (Ivi pag. 91).

Idem del maestro di casa. (Ivi pag. 94).

Idem dell'architetto. (Ivi pag. 99).

Idem del copista. (Ivi pag. 101).

Idem del maestro di casa. (Ivi pag. 102).

Idem del cappellano. (Ivi pag. 104).

Idem del chierico della cappella. (Ivi).

Idem del medico e chirurgo. (Ivi pag. 105).

Idem del commissario delle antichità. (Ivi pag. 106).

Idem del custode della protomoteca. (Ivi).

Idem del decano e dei fedeli. (Ivi).

Idem del fedele destinato alla posta. (Ivi pag. 112).

Idem dei trombetti. (Ivi).

Idem del fontaniere. (Ivi pag. 113).

Idem della persona destinata per le chiamate in Consulta. (Ivi pag. 114).

Idem del portinaro. (Ivi).

Obblighi dello scopatore del piazzone. (Vol. I. 1836 pag. 114).

Idem dello scopatore e facchino. (Ivi pag. 115).

Idem del suonatore della campana. (Ivi pag. 116).

Istruzioni intorno i dicasteri competenti pel contenzioso amministrativo della camera capitolina, e gli oggetti dei quali i medesimi debbono giudicare. (Vol. II. 1836 pag. 66).

Oggetti, che costituiscono il contenzioso amministrativo della camera capitolina. (Ivi pag. 67).

Il fiscale del Campidoglio interviene nella congregazione camerale, ma non nella congregazione di revisione o nel consiglio supremo se non vi è chiamato. (Ivi).

Campo boario. Provvidenze a garanzia dei proprietarj del bestiame nel campo boario. (Vol. I. 1834 pag. 39).

Assegna da darsi dai macellari delle botteghe che conducono, e loro responsabilità verso i proprietarj del bestiame per le bestie e carni, che vi si portano dal campo e dalla mattazione. (Ivi pag. 41).

Pena dell'espulsione dal campo di coloro, che non chiamati s'immischiano nei contratti e pretendono sensaria. (Ivi pag. 42).

Cancellerie, cancellieri. Forma della spedizione delle sentenze da rilasciarsi dai cancellieri. (Vol. III. 1834 pag. 116).

Obbligo di tenere separati in registri partico-

lari gli atti di giurisdizione volontaria. (Vol. III. 1834 pag. 441).

Atti proprj dei cancellieri de' governatori. (Ivi pag. 138).

Atti dei cancellieri de' tribunali civili. (Ivi pag. 160 e 163).

Disposizioni disciplinari ed amministrative comuni a tutte le cancellerìe. (Ivi pag. 484).

Disposizioni per le cancellerìe dei tribunali di Roma. (Ivi pag. 500).

Determinazione delle tasse giudiziarie e di cancellerìa. (Ivi pag. 547).

Tariffa delle tasse di cancellerìa. (Ivi pag. 550).

Emolumenti dei cancellieri. (Ivi pag. 553).

Emolumenti dei cancellieri pei giudizj economici. (Ivi pag. 562).

Modello del protocollo generale di cancellerìa. (Ivi pag. 628).

Modula del foglio in istampa da darsi a chi esibisce il primo atto in cancellerìa con annotazione del numero d'iscrizione. (Ivi pag. 630).

Idem dei ruoli delle cause ordinarie o sommarie. (Ivi pag. 631).

Idem della nota delle cause di ruolo per l'udienze. (Ivi pag. 632).

Idem del giornale di udienza. (Ivi pag. 633).

Riepilogo delle disposizioni di legge sulle tasse di cancellerìe, e schiarimenti sulle medesime. (Vol. I. 1835 pag. 141).

Ordine circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni per reprimere l'abuso dei cancellieri nell'esigere emolumenti non accordati dalla legge negli atti, in cui non vi è comparsa personale della parte, o del di lei procuratore. (Vol. I. 1836 pag. 220).

Perdita degli emolumenti e soldo per tutto il tempo dell'assenza degl'impiegati di cancellerìa senza permesso. (Vol. II. 1836 pag. 140).

CANI. Vedi *Idrofobìa.*

CANONI CAMERALI. Disposizioni sul pagamento dei canoni nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. (Vol. I. 1834 pag. 228).

Coloro, che sono autorizzati a pagare i canoni nelle casse camerali non rimangono esenti dall'obbligo di presentarsi nella camera dei tributi per atto di omaggio. (Ivi pag. 230).

Rinnuovazione delle disposizioni sul pagamento dei canoni inscritti nel libro dei censi camerali da eseguirsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 280).

Prescrizioni da osservarsi nell'anno 1836 su i pagamenti dei canoni camerali nella camera dei tributi. (Vol. I. 1836 pag. 201).

Istruzione sul modo di purgare dalle ipoteche i canoni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti. (Vol. II. 1836 pag. 311).

CAPPELLANIE. Le cappellanie improprie, che consistono in una designazione di fondi con peso di opere pie debbono tassarsi pel registro come i fidecommissi; le altre benchè dette laicali, alle quali si nominano i chierici cappellani, sono gravate della tassa sul solo usufrutto dei beni, che il cappellano acquista, sottrattine i pesi col cumulo di un solo decennio. (Vol. I. 1836 pag. 154).

CARABINIERI. Quadro del corpo dei carabinieri. (Vol. II. 1834 pag. 220).

Tariffa del soldo e degli accessorj mensili del reggimento dei carabinieri. (Ivi pag. 254).

Idem delle indennità di via e di tappa. (Ivi pag. 260).

Idem della quota del soldo, che rilasciano gl'individui addetti al corpo dei carabinieri, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 276).

Idem degli effetti e loro rispettive durate di grande e piccolo equipaggio, di ornamenti e distintivi di fornimenti, bardature ed altro, che si distribuiscono ai carabinieri per conto della rispettiva loro massa individuale. (Ivi pag. 292).

CARBONE. Discipline risguardanti i negozianti e venditori di carbone e la bollazione dei sacchi. (Vol. I. 1835 pag. 73).

Provvidenze dirette a prevenire e reprimere le frodi e gl'inganni, che si commettono dai negozianti e venditori del carbone sì a grosso, che a minuto a danno degli abitanti di Roma. (Ivi pag. 93).

CARCERI. Provvidenze per assicurare il buon servigio della fornitura delle carceri e dei luoghi di condanna. (Vol. I. 1834 pag. 225).

Invito fatto alle autorità governative di constatare con processo verbale ogni mancanza ai patti della fornitura delle carceri, e ripararla *ex officio* sopra un fondo da depositarsi dagli amministratori generali delle carceri. (Ivi pag. 225).

Circolare del Tesorierato sulle norme da osservarsi per provvedere al migliore andamento del servigio carcerario. (Vol. I. 1835 pag. 41).

Divisione delle spese sul materiale delle carceri in due classi una a carico dei fornitori, e l'altra a carico dell'erario. (Ivi pag. 43).

Modula dello stato dimostrativo delle mancanze di risarcimento dei locali delle carceri da trasmettersi dai presidi delle provincie al Tesorierato. (Ivi pag. 44).

Modula dello stato dimostrativo degli articoli di vestiario e casermaggio delle carceri da trasmettersi dai presidi dello provincie al Tesorierato. (Ivi).

Dichiarazione della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulla facoltà dei giudici di decretare *ex officio*, e senza che il reo ne faccia dimanda, l'abilitazione a fare le difese fuori del carcere nei casi contemplati dall'art. 474 del regolamento organico di procedura criminale. (Vol. II. 1835 pag. 340).

Prescrizioni da osservarsi nelle casse camerali in corrispondenza dell'officio del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 244).

Nei conti consuntivi generali della Camera su gl'introiti ed esiti dell'erario debbe farsi conoscere il movimento delle casse camerali nel corso dell'anno. (Vol. I. 1836 pag. 222).

Modula dello specchio della situazione generale delle casse da unirsi al consuntivo della Camera. (Ivi pag. 258).

Regole da osservarsi nelle casse camerali nel ritiro e concambio delle monete d'oro pontificie di antica coniazione. (Vol. II. 1836 pag. 74).

Cassa di ammortizzazione. Norme da seguirsi dalla deputazione amministratrice della cassa di ammortizzazione a regola delle sue operazioni in seguito delle nuove ordinanze sulla conversione delle rendite consolidate nominali in cartelle al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 373).

Influenza, che hanno i corpi morali ad accrescere l'azione dell'ammortizzazione del consolidato libero col mezzo degli acquisti del medesimo facendolo passare dalla serie libera e mobile alla vincolata. (Ivi).

Riparto dell'ammortizzazione fra il consolidato nominale libero, e le cartelle al portatore in ragione dell'uno a cento, e rispettiva rata di moltiplico sì per l'una, che per l'altra categorìa. (Ivi pag. 374).

Disposizione prescrittiva, che in ogni giorno di borsa s' impieghi una quota del fondo di ammortizzazione. (Vol. II. 1835 pag. 374).

Ordine, col quale si ammortizzano le cartelle col mezzo della sortizione nel caso che il prezzo delle cartelle superi la pari. (Ivi).

CASTEL GANDOLFO. Ordinanza intorno la conservazione delle strade di Castel Gandolfo. (Vol. II. 1834 pag. 9).

CATASTO, CATASTI. Vedi *Censimento*. Il catasto del Cingolani pubblicato da Pio VI. con chirografo del 25 gennajo 1783 serve di norma per l'esigenza della dativa dell'agro romano. (Vol. I. 1836 pag. 117).

CAUSE ECONOMICHE. Vedi *Giurisdizione economica*.

CEMETERIO. Circolare dell' Eminentissimo Vicario ai parrochi di Roma sulla costruzione ed attivazione del nuovo pubblico cemeterio presso l' insigne basilica di san Lorenzo in Verano fuori le mura di Roma. (Vol. I. 1836 pag. 339).

Divieto di contrattare e concedere nuovi locali per sepolture e sepolcri entro Roma. (Ivi pag. 340).

Condizioni, colle quali si permette la tumulazione nei sepolcri gentilizj. (Ivi pag. 341).

Ordini e tasse per la concessione dei sepolcri separati nel pubblico cemeterio. (Ivi pag. 342).

Disposizioni pei funerali a beneficio delle parrocchie. (Ivi pag. 344).

Regolamento pel trasporto e tumulazione dei cadaveri. (Vol. I. 1836 pag. 345).

Circolare dell'Eminentissimo Vicario ai superiori delle chiese di Roma, onde si conformino alle disposizioni intorno il nuovo pubblico cemeterio di san Lorenzo. (Ivi pag. 351).

Censi camerali. Vedi *Canoni*. Non sono validi i censi, se non sono stipolati con pubblico istromento. (Vol. III. 1834 pag. 19).

Censimento, censo. Circolare agl'ispettori e cancellieri del censo, colla quale si prescrivono le norme da seguirsi nella rettificazione dei catastini. (Vol. I. 1834 pag. 71).

Modelli delle rettificazioni dei catastini. (Ivi pag. 74).

Circolare diretta a rendere uniforme e regolare la rettificazione dei catastini. (Ivi pag. 90).

Istruzioni per gl'ispettori, cancellieri e periti del censo relative ai catastini, alle volture ed altri oggetti risguardanti il nuovo censimento. (Ivi pag. 93).

Modelli dei registri dei trasporti temporanei dei catastini rustici ed urbani. (Ivi pag. 102).

Nuove istruzioni su i catastini, ed altre parti dell'operazione del nuovo censimento. (Ivi pag. 103).

Circolare ai Presidi delle provincie per sollecitare l'ultimazione della rettifica dei catastini. (Ivi pag. 112).

Circolare diretta agl'ispettori e cancellieri del

censo per la depurazione dei catastini. (Vol. I. 1834 pag. 114).

Soluzione del dubbio promosso da alcuni ispettori e cancellieri del censo, se nella rettificazione dei catastini dovesse aver luogo il ratizzo dell'estimo fra il dominio utile, ed il dominio diretto. (Ivi pag. 121).

Risoluzione, che l'intero estimo debba rimanere intestato al padrone utile, non ostante la disposizione contraria della legge del 3 maggio 1819. (Ivi pag. 122).

Termine perentorio fissato al compimento della rettifica dei catastini, e di ogni altra relativa operazione. (Ivi pag. 124).

Ulteriori istruzioni agl'ispettori e cancellieri del censo in ordine ai catastini di variazione. (Ivi pag. 133).

Regole sulla formazione dei registri di trasporto temporanei dei catastini, e sull'esecuzione delle volture arretrate. (Ivi pag. 143).

Responsabilità degl'ispettori e cancellieri del censo per l'ultimazione dei catastini depurati entro il termine prescritto. (Ivi pag. 146).

Dichiarazione della Segreteria per gli affari di Stato interni, che la cifra d'imposta del nuovo censimento sarà eguale per tutt'i censiti, in risposta ai quesiti fatti dalle magistrature di Fermo e di Jesi. (Ivi pag. 149).

Definitive istruzioni intorno i catastini. (Ivi pag. 150).

Attivazione del nuovo estimo in tutto lo Stato pel giorno 1 luglio 1834, e disposizione sovrana per una commissione composta dei deputati di ciascuna provincia per esaminare le operazioni del censo, e decidere a pluralità di voti le osservazioni relative alle medesime. (Vol. I. 1834 pag. 156).

Ordini dati agl' ispettori e cancellieri del censo sulla formazione dei ruoli della dativa, ed intorno altre operazioni del nuovo censimento. (Ivi pag. 158).

Eccitamenti dati agl' ispettori e cancellieri del censo, perchè il nuovo catasto sia tenuto in perfetta regola, i catastini siano depurati da ogni equivoco, ed il registro dei trasporti sia mantenuto in corrente ultimando tutt' i lavori di tavolino. (Ivi pag. 160).

Obbligo della direzione generale del censo di rimettere alla Tesorerìa uno stato annuale dei risultati dei confronti fatti dai cancellieri del censo fra i ruoli individuali di ciascuna comunità, e le partite poste nella tabella di esigenza della dativa. (Ivi pag. 183).

I reclami intorno al quoto di contribuenza della dativa sono da avanzarsi alla presidenza del censo, che può ammetterne lo sgravio dandone partecipazione al Tesorierato. (Ivi pag. 188).

Ordine circolare sulla formazione dei ruoli sul nuovo censimento. (Vol. I. 1835 pag. 260).

I fondi urbani del reddito annuo minore di scudi 32 non s'inscrivono nei ruoli. (Vol. I. 1835 pag. 260).

Istruzioni agl' ispettori e cancellieri del censo per la formazione dei ruoli sul nuovo censimento. (Ivi pag. 278).

Modula di una tabella dimostrativa il rapporto fra l'estimo camerale dell'anno 1835, ed il nuovo censimento. (Ivi pag. 279).

Ordine circolare della presidenza del censo per ottenere dagl' ispettori e cancellieri notizie uniformi ed esatte sulla formazione dei ruoli del nuovo censimento. (Ivi pag. 293).

Ordine circolare sulle incombenze dei periti per la formazione dei ruoli del nuovo censimento. (Ivi pag. 332).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie in accompagnamento del regolamento sulla revisione generale del nuovo estimo censuario dello Stato pontificio. (Vol. II. 1835 pag. 22).

Regolamento della revisione generale del nuovo estimo. (Ivi pag. 23).

Disposizioni generali sulle commissioni ed autorità incaricate della revisione. (Ivi pag. 24).

Disposizioni su i periti revisori. (Ivi pag. 26).

Incombenze degl' ispettori del censo nel tempo della revisione. (Ivi pag. 27).

Regole sulle rettifiche del nuovo estimo. (Ivi pag. 28).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale si fanno conoscere in compendio tutte le operazioni seguite, e disposizioni adottate per l'attivazione del nuovo estimo censuario. (Vol. II. 1835 pag. 33).

Circolare della presidenza del censo per l'attivazione del nuovo censimento rustico. (Ivi pag. 92).

Ordine circolare agl'ispettori e cancellieri del censo sulla cifra da imporsi sul nuovo estimo urbano, e sul modo di esigenza dei terreni responsivi. (Ivi pag. 251).

Ordine della presidenza del censo sulla seguita consegna dei ruoli, ed ulteriori disposizioni pel nuovo censimento. (Ivi pag. 337).

CESSIONE DEI BENI. La cessione dei beni non è ammisibile che pel debitore di buona fede; sua procedura ed effetti. Vol. III. 1834 pag. 370).

La cessione dei beni non reca infamia al cedente. (Ivi pag. 372).

CHIAVICHE. Compete la mano-regia all'esigenza delle quote di contributo dei lavori consorziali delle chiaviche di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 15).

CHIESE. In materia ipotecaria si comprendono sotto il nome di chiese i benefiej o prebende di qualunque specie, e le sagrestìe. (Vol. III. 1834 pag. 34).

CHIROGRAFI. I chirografi di concessioni sovrane in materia giudiziaria si depositano nella cancelleria

del tribunale supremo di Segnatura. (Vol. III. 1834 pag. 80).

CHIRURGI. Vedi *Medici*.

CHOLERA MORBUS. Vedi *Sanità*.

CITAZIONI. Regole generali sulle citazioni. (Vol. III. 1834 pag. 128).

Forma delle citazioni. (Ivi pag. 129).

Modo di presentare le citazioni, ed in quali persone si citino gli assenti, ed i corpi morali. (Ivi pag. 132).

Termine particolare per fare le citazioni di danno dato. (Ivi pag. 138).

CITTADINANZA ROMANA. Vedi *Campidoglio*.

CODICI. Incarico dato alla congregazione di sanità di rivedere e riformare il codice sanitario. (Vol. II. 1834 pag. 101).

Ordine circolare ai Presidi delle provincie, ed ai presidenti dei tribunali civili, di commercio e di appello dello Stato per l'esecuzione del nuovo regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. (Ivi pag. 309).

Motu-proprio del regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. del giorno 10 novembre 1834 sull'attivazione del regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. (Vol. III. 1834 pag. 1).

Regolamento legislativo e giudiziario civile. (Ivi pag. 5).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si provvede all'emer-

genze prodotte dal passaggio dal vecchio al nuovo sistema forense. (Vol. I. 1835 pag. 110).

Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 63). Vedi meglio *Camera.*

Colonìa. I contratti di colonìa, ed affitto anteriori al pignoramento degl' immobili continuano fino al termine fissato. (Vol. III. 1834 pag. 317).

Comacchio. Vedi *Valli di Comacchio.*

Commercio. Istituzione di una banca di sconto. (Vol. I. 1834 pag. 15). Vedi meglio *Banca di sconto.*

Occorre un esplicito permesso del tribunale di commercio per eseguire i trasbordi dei cereali negli scali del littorale pontificio. (Ivi pag. 313).

Reciprocità di trattamento dei legni del regno Ellenico relativamente alle tasse marittime in corrispondenza del trattamento che ricevono i legni pontificj nei porti ellenici. (Vol. II. 1834 pag. 80).

Reciprocità come sopra pei legni del regno di Prussia. (Ivi pag. 81).

Minorazione di tasse su i passaporti marittimi, e metodo della spedizione dei medesimi, e delle patenti o lettere di comando. (Ivi pag. 83). Vedi meglio *Bastimenti.*

Conferma delle leggi commerciali del 1 giugno 1821. (Vol. III. 1834 pag. 5).

Indicazione delle piazze, nelle quali risiedono tribunali di commercio. (Ivi pag. 294).

Giurisdizione e forma dei medesimi. (Vol. III. 1834 pag. 294).

Procedura delle cause di commercio. (Ivi pag. 236).

Regole particolari per le cause di commercio. (Ivi pag. 255).

Disposizioni speciali intorno le spese di giustizia nei tribunali di commercio. (Ivi pag. 532).

Ordinamento delle camere di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 34).

Disposizioni relative ai presidenti giureconsulti dei tribunali di commercio, ed ai cancellieri. (Ivi pag. 39).

Dichiarazione sull'esigenza delle tasse di bollo e registro nei tribunali dì commercio. (Ivi pag. 149).

Abolizione della retrodazione della tassa di registro a favore dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 150).

Applicazione delle tasse di cancelleria ai tribunali di commercio. (Ivi pag. 153).

Attribuzioni del ministero riunito della sanità e polizia dei porti. (Ivi pag. 295). Vedi *Marina. Sanità. Bastimenti.*

Attribuzioni dei magistrati sanitarj di Ancona e di Civitavecchia per favorire la marineria, ed il commercio dello Stato. (Ivi pag. 300).

Disposizioni risguardanti il tribunale di commercio residente in Senigallia in tempo di fiera in conformità del nuovo regolamento legislativo e giudiziario. (Vol. II. 1835 pag. 7).

documenti, che s'inviano dagli amministratori camerali, ed intorno l'accredito dei mandati dai medesimi estinti. (Vol. I. 1834 pag. 195).

Destinazione di una divisione della computisteria camerale all'assistenza del direttore dei lavori pubblici. (Vol. I. 1836 pag. 184).

Riforma della computisteria generale della Camera stabilita con ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. II. 1836 pag. 302).

Incombenze, e particolari attribuzioni d'istituto della computisteria generale. (Ivi pag. 303).

Istituzione di cinque amministrazioni parziali incaricate di definire gli affari, che si trattavano dalla computisteria generale. (Ivi pag. 307).

Impianto delle indicate cinque amministrazioni. (Ivi pag. 309).

Comunita'. Privilegj dei comuni sopra i beni degli esattori ed amministratori del loro danaro, e per l'esigenza delle tasse comunali. (Vol. III. 1834 pag. 27).

I locali per l'amministrazione della giustizia sono a carico dei comuni di ciascun governo. (Ivi pag. 532).

Divieto alle autorità comunali e provinciali di dare alle stampe, o pubblicare alcun atto senza il permesso della superiore autorità della provincia, o del giusdicente locale. (Vol. I. 1835 pag. 348).

Competenza della mano-regia estensiva alle rendite, ed ai crediti liquidi dei comuni, qua-

lora siano riportati nei preventivi legalmente approvati. (Vol. II. 1835 pag. 12).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni contenente le norme da osservarsi nella nomina, e remozione di alcuni impiegati comunitativi. (Ivi pag. 355).

Occorre l'approvazione del Preside della provincia per le nomine del segretario, difensore dei rei, ed ingegneri comunali. (Ivi).

La remozione degli uditori legali, e loro attuarj non è valida se non è approvata dal Preside della provincia. (Ivi pag. 356).

Dichiarazione sulla nomina e conferma dei maestri comunali. (Ivi pag. 367). Vedi meglio *Istruzione pubblica.*

L'esercizio dei diritti di qualunque specie attribuiti ai comuni appartiene ai consigli comunali col mezzo delle magistrature. Le controversie su tali diritti sono di competenza del potere amministrativo. (Vol. I. 1836 pag. 206).

Le vertenze fra il fisco ed i comuni sono di competenza dei magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo della Camera. (Vol. II. 1836 pag. 149).

Regole di procedura nelle istanze dei comuni per ottenere le facoltà d'esercitare le loro azioni innanzi i tribunali. (Ivi pag. 150).

Concorso dei creditori. Procedura sul concorso dei creditori. (Vol. III. 1834 pag. 373).

stie da viaggio entro la fascia stessa. (Vol. II. 1836 pag. 39). Vedi *Barriera*.

Congregazione camerale. Composizione della congregazione camerale. (Vol. II. 1835 pag. 72).

Il segretario della congregazione camerale è di nomina sovrana. (Ivi pag. 73).

Quali giudizj appartengano in primo grado di giurisdizione alla congregazione camerale. (Ivi).

Nelle cause della camera capitolina interviene nella congregazione camerale il fiscale del Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 67).

Congregazione del buon governo. Vedi *Buon governo*.

Congregazione degli studj. Vedi *Istruzione pubblica*.

Congregazioni ecclesiastiche. Col regolamento di procedura civile niuna innovazione si è fatta relativamente alle congregazioni ecclesiastiche. (Vol. III. 1834 pag. 108).

Le congregazioni ecclesiastiche non sono soggette al tribunale della Segnatura. (Ivi).

Congregazioni governative. Vedi *Provincie*.

Conservatori delle ipoteche. Obblighi e responsabilità dei conservatori delle ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 72).

Nomina, cauzione, ed officj dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 448).

Emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 464).

Consiglio supremo. Giurisdizione del consiglio su- eremo nel decidere le controversie amministrative in terzo grado di giurisdizione. (Vol. II. 1835 pag. 76).

Composizione del consiglio supremo. (Ivi pag. 77).

L'emolumento per l'apposizione del sigillo nelle copie autentiche degli atti innanzi il consiglio supremo è doppio a favore del segretario. (Ivi pag. 136).

Competenza del consiglio supremo su i re- scritti e chirografi sovrani intorno gli affari ammi- nistrativi quando v'intervenga la clausola *de ape- ritione oris*. (Ivi pag. 149).

Consolidato. Vedi *Cassa di ammortizzazione*. *De- bito pubblico*,

Consulta. La segreteria della Consulta presta an- che servigio alla congregazione di sanità. (Vol. II. 1834 pag. 99).

Consumo. Vedi *Dazj di consumo*.

Consuntivi. Vedi *Conti*.

Conti. I conti attivi e passivi di ogni anno deb- bono essere staccati, e perciò è vietato nei conti dell'anno successivo far ripresa coi resti dell'anno precedente. (Vol. I. 1834 pag. 241).

Come nei conti consuntivi si aggiungono se- paratamènte le operazioni relative agli anni pre- cedenti. (Ivi pag. 242).

Ingiunzione alle contabilità di tutt'i dicasteri

di esibire nel primo mese di ciascun anno uno specchio comparativo fra l'introito e l'esito calcolati nei preventivi, e le partite attive e passive realizzate. (Vol. I. 1834 pag. 248).

Istruzioni su i conti preventivi e consuntivi delle provincie. (Vol. II. 1834 pag. 137).

Module dei conti preventivi e consuntivi da presentarsi annualmente dalle provincie. (Ivi pag. 144).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulle prove degli estremi, alle quali si debbe dai Presidi delle provincie e capi di dicastero appoggiare la dimanda pei fondi suppletorj per ripianare il di più pagato oltre l'assegno dei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 32).

Appartiene all'Eminentissimo Camerlengo l'esame ed approvazione dei preventivi e consuntivi delle camere di commercio. (Ivi pag. 37).

Ordine circolare affinchè le richieste di accrescimento di fondi sopra quelli fissati nei preventivi si facciano con tabelle di appendice da diriggersi al Tesorierato, e discutersi dalla congregazione di revisione. (Ivi pag. 259).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale del giorno 15 giugno 1835 sulla formazione e trasmissione delle tabelle preventive con analoghe istruzioni. (Ivi pag. 335).

Istruzione circolare sulle tabelle preventive. (Ivi pag. 337).

Termine perentorio della trasmissione dei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 337).

Scopo del rapporto, che debbe accompagnare i preventivi. (Ivi pag. 338).

Fondi di riserva, che si assegnano per gli articoli dei preventivi di non certa entità. (Ivi pag. 339).

Regole sulla compilazione dei preventivi. (Ivi).

Istruzioni emanate dalla congregazione di revisione per la redazione del consuntivo generale degl' introiti e spese della Camera Apostolica. (Vol. I. 1836 pag. 221).

Modula del conto consuntivo generale della Camera Apostolica. (Ivi pag. 230).

Idem della situazione generale delle casse. (Ivi pag. 258).

Idem del conto generale dei capitali attivi e passivi spettanti alla Camera. (Ivi pag. 270).

Idem del bilancio annuale. (Ivi pag. 282).

Norme stabilite dalla congregazione di revisione per la redazione dei preventivi e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 284).

Il preventivo è la norma invariabile dell' impianto dei conti tanto d' introito, quanto di spesa. (Ivi pag. 285).

Istruzioni per la redazione dei consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 287).

Epoca fissata per la liquidazione degl' introiti e delle spese, e per la chiusura degli esercizj annuali. (Vol. I. 1836 pag. 289).

Modula del conto consuntivo di ciascun'amministrazione. (Ivi pag. 298).

Idem dello stato del materiale da unirsi ad ogni consuntivo. (Ivi pag. 318).

Idem dell' inserzione degli allegati. (Ivi pag. 322).

Idem della tabella preventiva degl' introiti e spese. (Ivi pag. 332).

Contrabbando. Disposizioni risguardanti la repressione del contrabbando, e delle contravvenzioni alle leggi erariali. (Vol. II. 1835 pag. 137).

Norme intorno le contravvenzioni alle leggi doganali. (Ivi).

Facoltà concessa a chiunque di denunciare i contrabbandi, e stare in giudizio come attore. (Ivi pag. 137, 157 e 280).

Regole da osservarsi nella redazione dei processi verbali delle invenzioni in contrabbando. (Ivi pag. 138, 286).

Regole su i giudizj civili, che hanno luogo nei casi, in cui la pena del contrabbando è meramente pecuniaria. (Ivi pag. 141).

Indicazione delle eccezioni, sulle quali soltanto i tribunali hanno facoltà di giudicare in materia di contrabbando. (Ivi pag. 143).

Disposizioni sulla vendita degli oggetti invenzionati. (Ivi pag. 145).

Disposizioni intorno l'esigenza delle multe. (Vol. II. 1835 pag. 146).

Regole su i giudizj criminali di contrabbando. (Ivi pag. 148).

Il giudizio civile non perime l'azione criminale del fisco. (Ivi).

Come si esercitano simultaneamente le azioni civile e criminale in materia di contrabbando. (Ivi pag. 150).

Regole su i giudizj per l'altre contravvenzioni alle leggi erariali. (Ivi pag. 151).

Composizione del tribunale criminale della Camera per le contravvenzioni alle leggi di finanza in Roma e sua Comarca. (Ivi pag. 152).

Notificazione del Tesorierato contenente le norme dirette a facilitare lo scoprimento, e la repressione dei contrabbandi, e delle altre contravvenzioni alle leggi di finanza. (Ivi pag. 156).

Divisione del prodotto delle invenzioni di contrabbando. (Ivi pag. 157, 162 e 281).

Regole sulle visite domiciliari e dei fondachi per sospetto di contrabbando. (Ivi pag. 158 e 284).

Pene disciplinari a carico degli agenti doganali, che ricevono donativi nelle visite delle vetture. (Ivi pag. 159).

Divieto di conciliare o comporre le contravvenzioni in materia di contrabbando, salvo il consenso delle parti interessate manifestato a Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 160 e 320).

Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni dei contrabbandi secondo l'editto, e la notificazione dei 18 e 20 agosto 1835. (Vol. II. 1835 pag. 279).

Regole sul riparto del decimo del valore delle invenzioni fra i ministri, e forza delle dogane. (Ivi pag. 281).

Come si eseguisce il pagamento del dazio a favore dell'erario sulle merci invenzionate. (Ivi pag. 283).

Modula del processo verbale d'invenzione. (Ivi pag. 286).

Idem del registro delle frodi, ossia dei processi verbali di contrabbando da tenersi nelle dogane. (Ivi pag. 293).

Idem dell'atto di notifica del processo verbale di contrabbando. (Ivi pag. 298).

Idem dell'atto di opposizione delle parti intimate. (Ivi pag. 300).

Idem dell'avviso della vendita delle merci invenzionate. (Ivi pag. 304).

Idem dell'atto e processo verbale d'incanto e delibera delle merci cadute in contrabbando. (Ivi pag. 305).

Norme degli atti esecutivi per l'esigenza delle multe. (Ivi pag. 310).

Regole per l'esecuzione della mano-regia pei crediti risultanti da contrabbandi consumati. (Ivi pag. 312).

Norme per le spese, ed importo di bollo e registro negli atti esecutivi in conseguenza di contrabbando. (Vol. II. 1835 pag. 313).

Casi, nei quali può aver luogo il giudizio criminale per contrabbando. (Ivi pag. 315).

Lucri, che spettano ai giudici e denuncianti, allorchè si scuoprono dei contrabbandi col mezzo delle indagini fiscali. (Ivi pag. 318).

Regole su i giudizj delle altre contravvenzioni alla legislazione finanziera. (Ivi pag. 319).

Dichiarazione sull'inammissibilità delle conciliazioni nei contrabbandi. (Ivi pag. 320).

Elenco delle dogane di riscossione e semi-riscossione incaricate degli atti per le invenzioni dei contrabbandi. (Ivi pag. 322).

Articoli del regolamento legislativo e giudiziario dei 10 novembre 1834 richiamati nell'editto dei 18 agosto 1835 sul contrabbando. (Ivi pag 327).

Divieto alle dogane di restituire le merci invenzionate senza un decreto di tribunale, o un ordine espresso di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. I. 1836 pag. 14 e 158).

Circolare della direzione generale delle dogane sull'abuso di arrestare il corso degli atti nelle invenzioni di contrabbando, e disposizioni di metodo da osservarsi in ordine alle istanze per transazione. (Ivi pag. 43).

Le istanze per transazione non sono ricevibili per trasmetterle a Monsignor Tesoriere ge-

nerale, o alla direzione generale delle dogane se non siano corredate del consenso espresso degl'inventori. (Vol. I. 1836 pag. 44).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale portante ulteriori provvidenze dirette ad ottenere la maggiore possibile repressione del contrabbando. (Ivi pag. 156).

Brevi termini, entro i quali le dogane debbono esaurire gli atti di procedura delle invenzioni. (Ivi pag. 157).

Divieto di sospendere gli atti per qualunque titolo anche di dimanda di transazione, salvo soltanto un decreto di tribunale. (Ivi pag. 158).

Responsabilità dei sopraintendenti e regolatori delle dogane, e pene da infliggersi per l'inesecuzione degli atti e regolamenti sulle invenzioni. (Ivi).

I contrabbandieri e loro fautori e complici sono puniti con tutto il rigore del codice sanitario per l'infrazione dei cordoni, e non vengono ammessi al grado di minorazione accordato agli altri infrattori. (Vol. II. 1836 pag. 136).

Amnistia proclamata a favore di chi entro il termine di giorni dieci rivela depositi di merci di contrabbando provenienti da luoghi sospetti relativamente alla sanità. (Ivi pag. 138).

Esenzione delle pene per quei contrabbandieri, che presentano entro il tempo assegnato merci di contrabbando in Ancona ed altri luoghi in-

fetti dal cholera, affinchè siano disinfettate con minaccia di estremo rigore per coloro che le occultano. (Vol. II. 1836 pag. 143).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale al ministero doganale ed ai procuratori camerali sull'applicazione della tassa degli atti dei cursori nelle procedure dei contrabbandi. (Ivi pag. 301).

Contratti. Riassunto delle leggi relative ai contratti. (Vol. III. 1834 pag. 17).

Quali persone non possono contrattare senza il decreto del giudice. (Ivi).

Controllo. Regolamento della Segreteria per gli affari di Stato interni delle casse camerali, e del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 241).

Divieto di trarre mandati dopo l'esaurimento della rispettiva somma approvata nel preventivo articolo per articolo, e di disporre dell'avanzo di un articolo per ripianare la deficienza di un altro. (Ivi pag. 243).

Impianto dell'officio del controllo sotto la direzione di un ispettore. (Ivi pag. 244).

Contabilità del controllo da porsi in rapporto con ogni amministrazione e cassa camerale. (Ivi pag. 245).

Rapporto quindicinale, che debbe presentarsi dal controllo sulla situazione di tutte le casse. (Ivi pag. 247).

Istruzioni di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione del regolamento sulle casse, e controllo. (Ivi pag. 249).

Libri, giornali e registri dell'officio del controllo. (Vol. I. 1834 pag. 250).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale con partecipazione dell'approvazione sovrana del regolamento e delle discipline sulle casse camerali, e sull'officio del controllo. (Vol. I. 1835 pag. 63).

Nomina dell'ispettore generale del controllo, e disposizioni sull'impianto del suo officio. (Ivi).

Circolare del Tesorierato con soluzione di alcuni dubbj proposti intorno al regolamento del controllo. (Ivi pag. 91).

Nella parte figlia dei mandati non occorre esprimere l'indicazione delle somme antecedentemente pagate, e di quella che resta a pagarsi ad esaurimento del rispettivo articolo del preventivo, essendo tali indicazioni proprie soltanto della parte madre dei mandati. (Ivi).

Regole pei mandati, pei quali sono specificatamente accordati i fondi con particolari ordinanze. (Ivi pag. 92).

Contumacia. Quando abbia luogo nei giudizj innanzi i governatori. (Vol. III. 1834 pag. 137).

Regole intorno la contumacia innanzi i tribunali civili. (Ivi pag. 154).

Norme sul modo di procedere in contumacia nel tribunale della Segnatura. (Ivi pag. 275).

Disposizioni comuni a tutt'i giudici, ed a tutt'i tribunali sul modo di purgare la contumacia. (Ivi pag. 284).

Disposizioni disciplinari comuni a tutt'i cursori. (Vol. III. 1834 pag. 518).

Numero, e nomina dei cursori presso ogni giusdicente. (Ivi pag. 519).

Amministrazione della cassa dei cursori. (Ivi pag. 520).

Requisiti, ed ammissione dei cursori aspiranti (Ivi pag. 522).

Doveri ed attribuzioni dei cursori. (Ivi pag. 523).

Disposizioni particolari pei cursori di Roma. (Ivi pag. 524).

Regolamento pei cursori dell'A. C. (Ivi).

Tariffa delle mercedi dei cursori. (Ivi pag. 598).

Modula del registro da tenersi dai cursori. (Ivi pag. 634).

Disposizioni relative alla sorveglianza affidata ai Presidi delle provincie su i cursori autorizzati da Monsignor Tesoriere generale pel servigio degli amministratori camerali. (Vol. I. 1835 pag. 70).

I cursori ordinarj possono attitare anche per gli amministratori camerali nelle attribuzioni di loro istituto. (Ivi pag. 71).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale, con cui si dichiara, non essere dovuto alcun assegno mensile, nè alcuna giubilazione ai cursori esercenti presso i tribunali delle provincie. (Vol. I. 1836 pag. 8).

Custodi. Obbligo dei custodi eletti dai cursori, e dai depositarj convenzionali di rappresentare gli oggetti loro consegnati, mediante arresto personale. (Vol. III. 1834 pag. 314).

Tariffa delle mercedi dei custodi. (Ivi pag. 615).

Disposizioni sugli albergatori della Comarca come depositarj degli animali smarriti e catturati. (Vol. I. 1835 pag. 52).

D

Danni dati. Procedura delle cause di danno dato. (Vol. III. 1834 pag. 144).

Dativa reale. Attivazione dei nuovi ruoli di esigenza della dativa rustica ed urbana a forma delle diverse disposizioni emanate sulla medesima da incominciare dal giorno 1 novembre 1836. (Vol. II. 1835 pag. 263).

Dichiarazione sulle tasse da pagarsi tanto su i fondi dati a risposta annua fissa, che su quelli dati a risposta eventuale volendosi che provvisoriamente le soddisfino coloro, che l'hanno soddisfatte pel tempo passato. (Vol. II. 1835 pag. 351).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sull'esigenza della dativa e sulle soprattasse addizionali. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Nell'agro romano la dativa si esige secondo il catasto del Cingolani promulgato dalla sa. mem.

di Pio VI. con chirografo del giorno 25 gennajo 1783. (Vol. I. 1836 pag. 117).

Esenzione della dativa urbana a favore degli episcopj. (Ivi pag. 360).

DAZJ DI CONSUMO. Tassazione generale di tutt'i generi di consumo nell'ingresso in Roma. (Vol. I. 1834 pag. 320).

Tariffa dei dazj di consumo della città di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 322).

DEBITO PUBBLICO. I decreti e rescritti d'interdizione, e di economato ad assegnatarj ed altri creditori inscritti debbono intimarsi alla direzione del debito pubblico. (Ivi pag. 1).

Promulgazione, col mezzo dei governatori, delle norme su i documenti da esibirsi per ottenere le giubilazioni e le pensioni. (Ivi pag. 2). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Disposizioni intorno l'estrazione ed estinzione dei certificati della nuova rendita consolidata istituita col motu-proprio del giorno 11 giugno 1831. (Ivi pag. 10).

Notificazione del Tesorierato sul concambio del consolidato libero in rendita innominata, ossia in cartelle o certificati al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 262).

Le cartelle del consolidato romano sono ricevute per contanti nella vendita dei beni camerali. (Ivi pag. 264).

Regolamento sul concambio del consolidato li-

bero in rendita innominata, ossia in cartelle o certificati al portatore. (Vol. II. 1835 pag. 341).

Consegnate le cartelle della rendita innominata, ed i recapiti pei frutti, la direzione non riconosce che l'esibitore delle cartelle e dei recapiti, nè da altri può farsi valida opposizione al pagamento. (Ivi pag. 344).

È in libertà dei possessori delle cartelle della rendita innominata concambiarle in certificati del consolidato romano. (Ivi).

Disposizioni risguardanti l'estrazione ed estinzione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col pontificio motu-proprio del giorno 11 giugno 1831 per la rata di scudi cinquantamila dell'anno 1836. (Ivi pag. 352).

Pubblicazione dell'atto di riparto delle passività addizionali del monte di Milano designate nel proclama di quella commissione diplomatica del giorno 26 giugno 1822, e dalla medesima liquidate. (Ivi pag. 356).

Atto di riparto della commissione diplomatica di Milano per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del giorno 9 giugno 1815. (Ivi pag. 359).

Norme per la deputazione, che amministra la cassa di ammortizzazione per regolare le sue operazioni in seguito delle nuove disposizioni sulla conversione delle rendite consolidate nominali in cartelle al portatore. (Ivi pag. 373).

Disposizioni dirette a favorire la libera circolazione delle rendite consolidate. (Vol. I. 1836 pag. 125).

Regole per le volture e traslazioni delle rendite per la morte dei titolari, o per atto volontario. (Ivi pag. 126).

Facoltà del direttore del debito pubblico di effettuare le volture e traslazioni delle rendite senza decreto o mandato di giudice in tutt'i casi di legittima successione nelle linee ascendentale e discendentale. (Ivi).

Norme per le annotazioni e cancellamenti delle rendite. (Ivi pag. 127).

Casi, nei quali si possono annotare pesi e vincoli sulle partite di rendita consolidata. (Ivi).

Come segua la perenzione delle annotazioni dopo un triennio, qualora non intervenga una sentenza provvisionale di conferma. (Ivi).

Quando occorra un decennio per la perenzione dei vincoli. (Ivi pag. 128).

Forma dei sequestri e delle aggiudicazioni della rendita consolidata. (Ivi pag. 129).

I sequestri ed i pignoramenti della rendita consolidata debbono notificarsi a Monsignor Commissario della Camera. (Ivi).

Le aggiudicazioni seguono innanzi la congregazione civile del tribunale dell'A. C. per gli affari fiscali. (Ivi).

Procedura da tenersi nelle aggiudicazioni della rendita consolidata. (Ivi pag. 130).

Da quali autorità dipendano le depositerie dei pegni. (Vol. III. 1834 pag. 526).

Tariffa degli emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositarj di Roma e delle provincie. (Ivi pag. 615).

Norme regolatrici la depositeria di Roma nominata urbana, e le depositerie della Comarca per la custodia dei pubblici pegni. (Vol. I. 1835 pag. 45).

Regolamento dell'officio della depositeria urbana. (Ivi pag. 46).

Luoghi e tempi stabiliti per gl' incanti e per le vendite dei pegni della depositeria urbana. (Ivi pag. 49).

Disposizioni per gli officj delle depositerie della Comarca. (Ivi pag. 51).

Prescrizioni relative agli albergatori. (Ivi pag. 52).

Determinazione degli emolumenti e delle spese di depositeria. (Ivi pag. 53).

Disposizioni generali sulle depositerie. (Ivi pag. 54).

Modula del registro generale di depositeria. (Ivi pag. 55).

Idem del registro delle vendite. (Ivi).

Idem del registro degli emolumenti di depositeria. (Ivi pag. 56).

Conferma del diritto delle depositerie, e dei pubblici depositarj di Roma, e delle provincie di procedere per officio alla vendita dei pegni giudiziali. (Vol. I. 1836 pag. 165).

Per quali pegni si procede alla vendita per officio. (Vol. I. 1836 pag. 166).

Forme delle vendite dei pegni nelle depositerie. (Ivi pag. 167).

Detenzione. Come si espii la pena di detenzione. (Vol. II. 1834 pag. 304).

Difensori. Vedi *Procuratori.*

Dilazione quinquennale. Avanti quale autorità, e quando sia ammissibile il beneficio della dilazione quinquennale. (Vol. III. 1834 pag. 366).

Procedura per la discussione della dimanda della dilazione quinquennale in contradizione dei creditori. (Ivi pag. 367).

Per quali debiti non è ammissibile la quinquennale, benchè v'intervenga il consenso della maggior parte dei creditori. (Ivi pag. 369).

Dimande incidentali in causa. Vedi *Incidenze.*

Direttore del debito pubblico. Vedi *Debito pubblico.*

Disdette. Atti da eseguirsi per la validità delle disdette di locazione. (Vol. III. 1834 pag. 401).

Documenti. Procedura nelle dimande per l'esibizione degli atti e documenti. (Ivi pag. 225).

Dogane. Dichiarazione, che le calosce e calzari di gomma elastica di estera fabbricazione debbono essere assoggettati alla stessa tassa doganale imposta sopra le scarpe estere. (Vol. I. 1834 pag. 279).

Concessione alla dogana di Ripa grande in Roma della facoltà del regresso delle merci in colli non

minori di libre 250, esclusi tutt'i generi da bollo, (Vol. I. 1834 pag. 303).

Esenzione del dazio sulle botti nostrali, che ritornano dopo avere asportato il vino nostrale all'estero. (Ivi pag. 304).

Circolare della direziona generale delle dogane su i trasbordi e depositi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 306).

Fissazione del dazio d'introduzione delle anguille. (Ivi pag. 308). Vedi *Anguille.*

Diminuzione del dazio d'introduzione dell'olio estero, ed accrescimento del dazio di estrazione dell'olio nostrale di olive. (Ivi pag. 309).

Misura del dazio dei lavori di diversa qualità di terra cotta provenienti dall'estero. (Ivi pag. 310).

Disposizioni risguardanti i trasbordi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 312). Vedi *Porti franchi.*

Disposizioni provvisorie su i travasi delle merci, e trasporto delle medesime da Fiumicino a Ripa grande di Roma. (Ivi pag. 314). Vedi meglio *Tevere.*

Divieto dell'estrazione delle sanguisughe. (Ivi pag. 318).

Nuova misura del dazio sull'olio di olive. (Ivi pag. 319).

Disposizioni sull'esigenza dei dazj di consumo. (Ivi pag. 320). Vedi *Dazj di consumo.*

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato

interni ai Presidi delle provincie sul rilascio dei certificati di nazionalità delle merci. (Vol. I. 1834 pag. 325). Vedi *Industria manifatturiera.*

Divieto d'importazione nello Stato pontificio dei semi ed olio di ricino. (Vol. I. 1835 pag. 58).

Aumento del dazio doganale per l'introduzione delle viti di ferro a mordente. (Ivi pag. 60).

Disposizioni sul dazio dei così detti crogiuoli. (Ivi pag. 226).

Circolare sull'esigenza del dazio per l'introduzione ed estrazione dei rottami di cristallo. (Ivi pag. 331).

Circolare sulle norme da osservarsi nelle invenzioni di merci lungo le spiaggie dello Stato anche in osservanza delle leggi sanitarie. (Ivi pag. 334).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale, colla quale si ordina l'esatta osservanza delle disposizioni su i transiti, ed accompagni delle merci. (Vol. II. 1835 pag. 4).

Soppressione delle facoltà della dogana di Casamari di disfogare i transiti delle merci per la dogana di Castellaccio nel regno di Napoli. (Ivi pag. 37).

Editto della Segreteria per gli affari di Stato interni dei 18 agosto 1835 sulla repressione dei contrabbandi e delle contravvenzioni alle leggi erariali. (Ivi pag. 137). Vedi meglio *Contrabbando.*

Aumento di dazio per l'introduzione dei tessuti di lana. (Vol. II. 1835 pag. 165).

Obbligo dei corrieri di depositare in dogana qualunque oggetto anche appartenente a persone privilegiate, e pene a carico dei corrieri, che contravvengono a tale obbligo. (Ivi pag. 198).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio ordinato su i tessuti di lana si estende ai tessuti misti di lana ed altra materia. (Ivi pag. 253).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio per le merci di lana è dovuto per quelle d'introduzione, e non per quelle, per le quali si stacca bolletta di transito. (Ivi pag. 255).

Elenco delle dogane di riscossione e semi-riscossione incaricate degli atti per l'invenzioni di contrabbando. (Ivi pag. 322).

Disposizioni sull'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva. (Vol. I. 1836 pag. 2). Vedi meglio *Olio*.

Prescrizione del dazio sul pesce estero di acqua dolce nell'introduzione nello Stato pontificio. (Ivi pag. 9).

Istruzione della direzione generale delle dogane sull'esigenza del dazio per l'ocre gialle e verdi. (Ivi pag. 12).

Norme da osservarsi relativamente alla notificazione delle merci invenzionate. (Ivi pag. 14).

Circolare della direzione generale delle dogane per impedire l'arresto degli atti nelle invenzioni

di contrabbando anche per titolo di transazione. (Vol. I. 1836 pag. 43).

Fissazione dei termini per l'esecuzione degli atti di procedura, incanto, e riparto delle invenzioni in contrabbando sotto la responsabilità dei sopraintendenti e regolatori delle dogane. (Ivi pag. 156).

Regolamento diretto a rendere più caute, e più regolari l'operazioni daziarie nelle dogane. (Ivi pag. 210).

Norme sulle dichiarazioni da farsi nelle dogane di confine per l'accompagno e transito delle merci. (Ivi pag. 211).

Forma della dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci per venire al daziato nelle dogane di riscossione e di semi-riscossione. (Ivi pag. 212).

Atti da farsi dai verificatori nel daziare le merci. (Ivi pag. 214).

Come debbasi riportare l'operazione della vacchetta nel bollettario a madre e figlia. (Ivi pag. 215).

Regole per l'apposizione dei bolli. (Ivi pag. 216).

Ordine, che le morse rimangano infisse ai tavoloni. (Ivi).

Operazioni da farsi nelle dogane di bollettone. (Ivi pag. 217).

Operazioni proprie delle dogane di confine per le merci di transito. (Ivi).

Attribuzioni dei revisori delle dogane. (Vol. I. 1836 pag. 218).

Disposizioni sulla tenuta dei libri e registri doganali. (Ivi pag. 219).

Imposizione della nuova tassa-barriera da pagarsi ai confini dello Stato pontificio. (Ivi pag. 354). Vedi meglio *Barriera.*

Aumento di dazio per l'introduzione degli animali vivi, e carni salate. (Ivi pag. 357).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale agli agenti superiori delle dogane, onde si esiga il dazio delle ocri non puramente grezze in ragione di scudi 1 50 a libre 1000. (Ivi pag. 361).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale risguardante la riforma dei lavori periodici di tavolino degli officiali della truppa di finanza. (Ivi pag. 363). Vedi *Finanza.*

Istruzione del Tesorierato per applicare rettamente, ed esigere la tassa-barriera. (Vol. II. 1836 pag. 38).

Elenco delle dogane ai confini dello Stato pontificio incaricate dell'esazione della tassa-barriera. (Ivi pag. 44).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale ai sopraintendenti delle dogane, ed ai capitani della truppa di finanza intorno alcuni equivoci incorsi nell'applicazione del regolamento delle operazioni daziarie da eseguirsi nelle dogane. (Ivi pag. 49).

Istruzioni sulle dichiarazioni da darsi intorno il peso delle merci. (Vol. II. 1836 pag. 50).

Circolare del Tesorierato ai sopraintendenti delle dogane sul modo di regolare lo sdazio della morchia dell'olio di oliva. (Ivi pag. 55).

Domicilio. Non si perde il domicilio nello Stato dai sudditi pontificj senza legale dichiarazione in cancellerìa del tribunale, o giusdicente legale. (Vol. III. 1834 pag. 118).

Come si elegge il domicilio. (Ivi).

Effetti dell'elezione del domicilio. (Ivi pag. 123).

Regole sul domicilio degli stranieri, e degli assenti. (Ivi pag. 118 e 122).

Donazioni. Nullità delle donazioni maggiori di scudi 500 se non si stipolano con pubblico istromento, e non se ne fa insinuazione. (Ivi pag. 17 e 440).

Doti. Regole sulla congruità delle doti. (Ivi pag. 9).

Come si può pretendere dalle femmine nubili l'assicurazione della dote, e l'assegna dei fondi. (Ivi pag. 10).

Facoltà delle femmine di disporre della loro dote per atto di ultima volontà dopo i venticinque anni compiti. (Ivi pag. 11).

Fino a qual somma, e con quali cautele possa dalle donne alienarsi ed obbligarsi la dote. (Ivi pag. 18).

Azione ed atti relativi all'assicurazione della dote. (Ivi pag. 404).

E

In quali casi compete l'esecuzione provvisoria, non ostante appello. (Vol. III. 1834 pag. 244).

Regole sui ricorsi concernenti l'esecuzione psovvisoria. (Ivi pag. 252).

Esteri. Atti da farsi per citare validamente gli esteri, e gli assenti. (Ivi pag. 409).

I giudicati esteri perchè abbiano forza debbono essere resi esecutivi dai tribunali dello Stato. (Ivi pag. 32).

I contratti stipolati in paese estero non producono ipoteca sui beni situati nello Stato pontificio, salva la reciprocanza, e le convenzioni diplomatiche. (Ivi).

Eta' minore. Vedi *Minorità*.

F

Fabbrica di s. pietro. Conferma della giurisdizione particolare del tribunale della reverenda fabbrica di san Pietro. (Vol. III. 1834 pag. 108).

Dichiarazione colla quale si rende inapplicabile il disposto dell'articolo 383 del motu-proprio sovrano del giorno 10 novembre 1834. (Vol. III. 1834 pag. 108) alla sagra congregazione della reverenda fabbrica di san Pietro, allorchè procede come tribunale di appello, ed in tutt'i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria. (Vol. II. 1835 pag. 379).

Il tribunale della reverenda fabbrica procede negli appelli e nei ricorsi colle forme stabilite per la sagra Rota e pel supremo tribunale della Segnatura. (Vol. II. 1835 pag. 379).

Fabbriche di panni lani. Vedi *Panni lani.*

Falsita'. Quando possa aver luogo il giudizio, o eccezione di falsità negli atti pubblici, e privati. (Vol. II. 1835 pag. 213).

Farmacie. Vedi *Spezierie.*

Ferie. Quali siano le ferie legali. (Vol. III. 1834 pag. 291).

Le ferie per gli ebrei sono determinate dagli usi del loro culto. (Ivi pag. 292).

Indicazione delle ferie per tutt'i giudici, e tribunali. (Ivi pag. 526).

Feudi. Applicazione delle regole di procedura criminale ai giudizj dei feudi del popolo romano Magliano, Cori, Barberano o Vitorchiano innanzi al magistrato romano. (Ivi pag. 63).

Fidecommissi. Leggi concernenti i fidecommissi. (Ivi pag. 14).

Abolizione dei fidecommissi nelle provincie di seconda ricupera, e dichiarazione della somma occorrente onde siano riammessi nelle provincie di prima ricupera. (Ivi pag. 74).

Regole sull'iscrizione, e cancellamento dei vincoli fidecommissarj, e loro pubblicità. (Ivi pag. 68).

Fieni. Provvedimenti per la reposizione, e vendita

dei fieni e della paglia a preservazione della pubblica sicurezza, e ad impedimento degli incendj. (Vol. II. 1834 pag. 39).

Divieto di riporre e vendere fieni, e paglie entro Roma, e suoi sobborghi senza licenza della polizia. (Ivi pag. 40).

Tabella dei periti e rispettivo loro domicilio, e dei giorni nei quali eseguiranno le visite ai fienili rione per rione. (Ivi pag. 45).

Rinnuovazione degli ordini diretti a guarentire la pubblica sicurezza nella reposizione e vendita dei fieni nell'anno 1835. (Vol. I. 1835 pag. 269).

Elenco dei periti destinati alla ricognizione dei fienili nei diversi rioni e fuori delle porte di Roma. (Ivi pag. 274).

Tabella dei giorni, in cui debbono seguirsi le visite ai fienili e luoghi di spaccio dei fieni e della paglia. (Ivi pag. 275).

Rinnuovazione delle disposizioni di cautela nella reposizione dei fieni e paglie nell'anno 1836. (Vol. I. 1836 pag. 173).

Elenco dei periti destinati alla ricognizione dei fieni e dei fienili nei varj rioni e porte di Roma. (Ivi pag. 178).

Tabella dei giorni delle visite dei fienili. (Ivi pag. 179).

Fiere. Concessione della fiera franca in Senigallia nell'anno 1834. (Vol. I. 1834 pag. 288).

Quali propine restino abolite, e quali diritti

camerali siano conservati relativamente alla fiera di Senigallia. (Vol. I. 1834 pag. 290).

Regole per l'uso dei magazzeni particolari in Senigallia nel tempo della fiera. (Ivi pag. 292).

Disposizioni su i generi grezzi, e manifatture dello Stato pontificio che si recano nella fiera di Senigallia. (Ivi pag. 294).

Istituzione di un officio di bollo per le manifatture d'oro e di argento in Senigallia in tempo di fiera. (Ivi pag. 297).

Prescrizioni dirette ad impedire, ed a sorprendere le frodi delle merci recate nella fiera di Senigallia. (Ivi pag. 298).

Notificazione del Tesoricrato, con cui si accorda la celebrazione della solita fiera franca di Senigallia nell'anno 1835 sotto le cautele dirette a guarentire l'interesse della finanza. (Vol. I. 1835 pag. 235).

Regolamento per la celebrazione della fiera di Senigallia nell'anno 1835. (Ivi pag. 249).

Riforma del tribunale di commercio in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. II. 1835 pag. 7).

Differimento della fiera di Senigallia nell'anno 1836 a motivo della prossimità e minaccia d'invasione del cholera-morbus. (Vol. I. 1836 pag. 1).

Provvidenze emanate a sollievo della città, e commercio di Senigaglia per la circostanza dell'interdizione della fiera nell'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 51).

Conferma della scadenza delle cambiali ed altri effetti di commercio in fiera, come se la medesima seguisse, non ostante l'interdizione per l'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 52).

Privilegio accordato ai negozianti e cittadini di Senigallia di approvigionarsi in Ancona di merci col ribasso di un quinto del dazio entro determinato tempo a compenso dell'interdizione della fiera nell'anno 1836. (Ivi pag. 54).

Riattivazione, trasferimenti, limitazioni e nuove concessioni di fiere nei diversi comuni dello Stato Pontificio. (Vol. II. 1834 pag. 61).

Concessione di una fiera annua al comune di Muccia. (Vol. I. 1835 pag. 67).

Trasferimento del giorno della fiera nel comune di Cannajuola. (Ivi pag. 72).

Commutazione dei giorni di fiera nel comune di Collevecchio, Delegazione di Rieti. (Ivi pag. 266).

Concessione di un mercato settimanale al comune di Genazzano, Comarca di Roma. (Ivi).

Mercato settimanale accordato al comune di Tivoli. (Ivi pag. 292).

Trasferimento del giorno del mercato settimanale nel comune di Morro. (Ivi pag. 348).

Commutazione del giorno della fiera annuale nel comune di Cannara. (Vol. II. 1835 pag. 90).

Concessione di una fiera annuale nel comune di Belmonte, Delegazione di Rieti. (Ivi pag. 170).

Concessione di una fiera annuale al comune di Contigliano. (Ivi pag. 372).

Commutazione del tempo della fiera annuale di Cannara. (Vol. I. 1836 pag. 122).

Concessione di un mercato settimanale al comune di Sigillo. (Ivi pag. 164).

Concessione di una fiera annuale al comune di Acquapendente. (Ivi).

Mutazione del giorno prefisso alla fiera annuale di Grottamare. (Vol. II. 1836 pag. 1).

Concessione di una fiera annuale al comune di Force, Delegazione di Ascoli. (Ivi pag. 57).

Variazione dei giorni stabiliti per la fiera di Poggio Mirteto. (Ivi pag. 72).

Fissazione dei giorni di fiera nel comune di s. Angelo in Vado. (Ivi pag. 89).

Prefissione dei giorni delle fiere nel comune di Cisterna. (Ivi pag. 107).

Finanza truppa. Diminuzione ed indicazione dei lavori di tavolino, ed occupazioni sedentarie degli officiali e soldati di finanza. (Vol. I. 1836 pag. 363).

Divieto agl' ispettori e vice-ispettori di ritenere un'ordinanza al loro servigio. (Ivi).

Quali atti di tavolino da compilarsi dagli individui addetti alla truppa di finanza siano soppressi, e quali siano lasciati in vigore. (Ivi pag. 364).

Fisco. Disposizioni speciali intorno le cause del fisco. (Vol. III. 1834 pag. 411). Vedi meglio *Camera.*

Fondachi. Vedi *Botteghe.*

Fondi suppletorj dei preventivi. Vedi *Conti.*

Fontane. Provvidenze sulla nettezza delle fontane di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 39).

Istruzioni della Segreterìa per gli affari di Stato interni sull'esazione delle multe, e rifazione dei danni in dipendenza delle contravvenzioni ai regolamenti intorno le pubbliche fonti di Roma. (Ivi pag. 107).

Forni, fornari. Fissazione della massima annonaria, che il pane di Roma sia tutto di un solo determinato peso in ciascuna qualità e presso qualunque fornajo, e che porti il bollo del forno. (Vol. I. 1834 pag. 47).

Il bollo non è obbligatorio pel pane di lusso. (Ivi).

L'obbligo dei fornari di ritenere un deposito di grano e farine è limitato alla quantità occorrente a far agire il rispettivo forno per un mese. (Ivi pag. 48).

Conferma dell'ordine della bollazione del pane, e di farne vendita al prezzo indicato nel cartello settimanale, che si debbe ritenere esposto negli spacci di pane alla pubblica vista. (Ivi pag. 49).

Destinazione di quindici forni per vendere il pane casareccio al prezzo di baj. uno e mezzo la libra. (Ivi pag. 52).

Conferma della disposizione per l'approvigionamento dei forni, in modo che siavi sempre un deposito di grani e farine bastante a farli agire per due mesi. (Vol. II. 1836 pag. 130).

Funzioni. Vedi *Procuratori.*

G

Nota dei documenti, che si debbono esibire in appoggio delle istanze per giubilazioni o pensioni. (Vol. I. 1834 pag. 4).

Come i certificati delle autorità governative possono supplire agli atti autentici di nomina degl'impiegati per stabilire il tempo del servigio in occasione che si dimandano le giubilazioni o le pensioni. (Ivi).

Come si può provare il servigio nel tempo, in cui gl'impiegati sono rimasti alunni o soprannumeri. (Ivi pag. 5).

I Presidi delle provincie ed il direttore generale del debito pubblico in Roma deputano i professori fisici, che dopo accurate visite abbiano a rilasciare le fedi sullo stato della salute degl'impiegati, che dimandano la giubilazione. (Ivi pag. 6).

Quali autorità si riconoscano valide a rilasciare le fedi di povertà alle famiglie degl'impiegati defunti, onde siano ammesse al beneficio della pensione. (Ivi pag. 7).

Giudice dei mercenarj. Vedi *Campidoglio*.

Giudici. Inibizione ai giudici di astenersi di giudicare per difetto ed oscurità di legge. (Vol. III. 1834 pag. 116).

Forma, con cui i giudici procedono a pronunciare le sentenze nei giudizj civili. (Ivi pag. 164).

I giudici non sono obbligati a conformarsi

contro la propria convinzione al parere dei periti. (Vol. III. 1834 pag. 191).

Provvisioni, che si possono prendere dai giudici per l'assicurazione dei pignoramenti nei casi non previsti dalla legge. (Ivi pag. 293).

Abolizione dei giudici privativi. (Ivi pag. 81).

Presso quali tribunali, ed in qual numero sono ammessi i giudici supplenti. (Ivi pag. 99).

Attribuzioni dei giudici supplenti. (Ivi pag. 100).

Dopo cinque anni di servigio i giudici supplenti acquistano un titolo alla preferenza per gl'impieghi dell'ordine giudiziario. (Ivi).

Disposizioni comuni a tutt'i magistrati giudiziarj su i rispettivi onorarj, e competenze. (Ivi pag. 529).

Determinazione delle spese d'officio dei giudici e tribunali. (Ivi pag. 530).

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si danno nuove istruzioni intorno le nomine dei supplenti degli assessori, governatori ed altri giusdicenti. (Vol. I. 1835 pag. 233).

Regole sulla quantità del soldo delle diete da assegnarsi ai giudici supplenti. (Vol. I. 1836 pag. 197).

Allorchè si supplisce a motivo della vacanza di un qualche posto, debbe liquidarsi la dieta del supplente a seconda dell'intero soldo competente al giudice titolare; in caso di assenza

o impedimento del giudice titolare la diaria del supplente si liquida sulla metà del soldo di quello. (Vol. I. 1836 pag. 198).

Giudizj preventivi. Definizione dei giudizj preventivi. (Vol. III. 1834 pag. 356).

Come possa chiamarsi in giudizio a giustificare le sue assertive chiunque sostiene competergli qualche azione esercibile anche in futuro contro un terzo. (Ivi pag. 357).

Forma sommaria, che compete ai giudizj preventivi. (Ivi).

Giudiziario. Quali controversie, nelle quali abbiano parte il fisco, i comuni e le provincie, siano di competenza del potere giudiziario. (Vol. II. 1836 pag. 145).

Giuramento. Il giuramento non convalida i contratti, nei quali è necessario, e manca il decreto del giudice, reputandosi estorto. (Vol. III. 1834 pag. 18).

Come si deferisca il giuramento decisorio, che non può ricusarsi, ancorchè non vi sia alcun principio di prova. (Ivi pag. 197).

Può deferirsi anche contro le confessioni e dichiarazioni giurate della parte. (Ivi).

Formola, colla quale si deferisce il giuramento decisorio. (Ivi pag. 198).

Definizione del giuramento *in litem* o estimatorio. (Ivi pag. 199).

Può deferirsi il giuramento estimatorio anche dal giudice *ex officio*. (Ivi).

Tariffa degli emolumenti di cancelleria pei giudizj economici. (Vol. III. 1834 pag. 562).

Forma e limite, con cui si esercita la giurisdizione economica dal giudice dei mercenarj. (Vol. II. 1835 pag. 348).

Il governatore di piazza Navona è il giudice economico delle vertenze dipendenti dai mercati fino alla somma di scudi cinque. (Vol. I. 1836 pag. 121).

Forma dei giudizj sommarissimi in via economica del governatore di piazza Navona. (Ivi).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni a repressione dell'abuso introdottosi da alcuni cursori di portare a carico delle parti le spese per l'assistenza dei testimonj, e della forza pubblica nell'esecuzione dei mandati economici, per la quale assistenza non è ammissibile spesa alcuna. (Vol. II. 1836 pag. 154).

Giurisdizione volontaria. A quali giudici è attribuita nelle provincie ed in Roma la giurisdizione volontaria per l'interposizione dei decreti. (Vol. III. 1834 pag. 109).

Forma e regole dell'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 110).

Tassa degli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 624).

Giusdicenti. I giusdicenti sono magistrati ch'esercitano nei capo-luoghi delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì le fun-

zioni giudiziarie proprie dei governatori. (Vol. III. 1834 pag. 82).

Gonfalonieri. Vedi *Comunità*.

Governatori. Distribuzione dei governatori in tutt'i centri popolati dello Stato pontificio. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Quali autorità adempiscono le attribuzioni dei governatori nei capo-luoghi delle provincie. (Ivi pag. 82).

Quali cause siano di competenza dei governatori nei giudizj civili. (Ivi).

Giurisdizione dei governatori in materia commerciale ove non esistono tribunali di commercio. (Ivi pag. 83).

Regole generali pei giudizj innanzi i governatori (Ivi pag. 136).

Quando abbiano luogo i decreti dei governatori in contumacia. (Ivi pag. 137).

In quali casi si permettono le memorie oltre le discussioni verbali innanzi i governatori, e forma, nella quale tali memorie debbono essere redatte. (Ivi pag. 138).

Eccezioni di procedura nelle cause, che si agitano innanzi i governatori, quando il valore delle medesime non ecceda i dieci scudi. (Ivi pag. 139).

In quali cause i governatori debbono rimettere le parti al giudizio dei tribunali civili. (Ivi pag. 140).

In quali casi e con quale forma i governatori

possono astenersi dal giudicare. (Vol. III. 1834 pag. 141).

Forma dei giudizj dei governatori nelle cause concernenti le provvisioni alimentarie. (Ivi pag. 142).

Dichiarazioni sulla competenza dei governatori e sui loro giudicati nelle cause di mercedi. (Ivi pag. 143).

Facoltà dei governatori nelle cause di danno dato. (Ivi pag. 144).

Termini, entro i quali si espongono innanzi i governatori le querele di danno dato, si formano le perizie, e si pronunciano le sentenze per danni dati. (Ivi pag. 145).

Come si decidano dai governatori le cause di sommarissimo possessorio. (Ivi pag. 146).

Regole, che debbono osservare i governatori nel decidere le quistioni di sommarissimo possessorio. (Ivi pag. 147).

Non compete ai governatori alcun emolumento per gli atti concernenti la concessione delle licenze per coltivare i tabacchi. (Vol. I. 1834 pag. 268).

Grascia. Vedi *Annona*.

Grazie. Regole intorno l'esecuzione delle grazie sovrane. (Vol. III. 1834 pag. 406).

La sentenza esecutiva delle grazie sovrane non è soggetta a reclamo o revisione. (Ivi).

Guardie di finanza. Vedi *Finanza*.

Guardie nobili. Privativo incarico del corpo delle guardie nobili d'inviare una guardia in forma di corriere a recare ai Cardinali nuovi la notizia della promozione al cardinalato. (Vol. II. 1835 pag. 199).

I

Jattanze. Essenza e forma del giudizio preventivo di jattanze. (Vol. III. 1834 pag. 356). Vedi *Giudizj preventivi.*

Idrofobìa. Provvidenze dirette a preservare la popolazione dai funesti effetti dell'idrofobìa facile a svilupparsi nell'estiva stagione per l'eccessiva quantità dei cani esistenti nella capitale. (Vol. II. 1834 pag. 49).

Divieto di far vagare cani senza collarina, e senza la museruola se sono d'indole feroce. (Ivi).

Obbligo dei proprietarj dei cani di denunciare gl'indizj d'idrofobìa, che si manifestassero nei medesimi. (Ivi pag. 50).

Pena dell'arresto personale e della multa di scudi dieci a carico dei proprietarj dei cani, che contravvengono alle disposizioni di polizìa intorno i medesimi. (Ivi pag. 51).

Rinnuovazione delle provvidenze contro l'idrofobìa per la stagione estiva dell'anno 1835. (Vol. II. 1835 pag. 285).

Rinnuovazione delle provvidenze contro l'idrofobia per l'anno 1836. (Vol. II. 1836 pag. 14).

ILLUMINAZIONE NOTTURNA DI ROMA. Istruzioni della Segreterìa per gli affari di Stato interni per la repressione delle contravvenzioni agli ordini edittali sull'illuminazione notturna di Roma. (Ivi pag. 107).

Speciale incarico di Monsignor Presidente delle strade di giudicare in prima istanza le contravvenzioni relative all'illuminazione di Roma. (Ivi pag. 108).

Come può appellarsi dai decreti di Monsignor Presidente delle strada all'Emo Cardinale Prefetto generale di acque e strade. (Ivi).

IMPIEGATI. Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale si ordina la trasmissione alla direzione del debito pubblico dello stato degl'impiegati quiescenti, onde il Governo possa in occasione di vacanza d'impieghi riporli in attività a seconda del rispettivo grado ed idoneità. (Vol. II. 1834 pag. 147).

Elenco delle notizie, che si debbono esporre nello stato degl'impiegati quiescenti. (Ivi pag. 149).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale s'inculca agl'impiegati superiori dei dicasteri di procurare ogni possibile risparmio sulle somme accordate nei rispettivi preventivi. (Ivi pag. 150).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato

interni, colla quale si prescrive agl' impiegati di tutti gli officj amministrativi, camerali, militari e politici di compire entro il gennajo 1835 le trattazioni degli affari pervenutivi a tutto dicembre 1834. (Vol. II. 1834 pag. 151).

La nomina degl' impiegati dell'ordine giudiziario è riservata al Sovrano. (Vol. III. 1834 pag. 81).

Regolamento della disciplina dei magistrati ed officiali dell'ordine giudiziario. (Ivi pag. 473).

Le pene disciplinari per le mancanze degl' impiegati dell'ordine giudiziario sono l'ammonizione semplice, la censura grave, la sospensione, e la remozione dagl' impieghi. (Ivi pag. 474).

Da quali autorità, e per quanto tempo possano accordarsi i permessi di assenza agl' impiegati giudiziarj. (Ivi pag. 475).

Regole su i posti di onore e precedenza degl' impiegati dell'ordine giudiziario. (Ivi pag. 476).

Disposizioni particolari sulla disciplina degl' impiegati dei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura. (Ivi pag. 478).

Ordine circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, col quale si prescrivono le norme da seguirsi nella nomina e remozione di alcuni impiegati comunitativi. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Per le nomine dei segretarj comunitativi, dei difensori dei rei, e degl' ingegneri comunali oc-

corre l'approvazione dei Presidi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Non si possono rimuovere dagl'impieghi gli uditori legali, ed i loro attuarj senza il beneplacito dei Presidi delle provincie. (Ivi pag. 356).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni relativo agl'indennizzi di via degl'impiegati in occasione di trasferimento alle residenze che vengono loro assegnate. (Vol. I. 1836 pag. 1).

Qualora nelle lettere di nomina non si faccia speciale avvertenza sull'emolumento a titolo di viaggio non competono gl'indennizzi di via agl'impiegati nei loro trasferimenti agl'impieghi. (Ivi).

Istruzione circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale si determinano le pene, alle quali è sottoposto qualunque impiegato che si allontani dalla sua residenza, o dall'officio senza il necessario permesso. (Vol. II. 1836 pag. 139).

IMPRESA DEI LOTTI. Vedi *Lotti.*

INCANTO. Vedi *Vendita.*

INCIDENZE IN CAUSA. Regole generali sulle dimande incidenti nelle cause. (Vol. III. 1834 pag. 215).

Quali istanze sono sempre reputate incidenti, e trattate come tali. (Ivi pag. 216).

Forma dell'atto di procuratore, che accompagnar debbe qualunque istanza incidentale. (Ivi pag. 217).

Incidenze di dimande assicurative e provvisionali. (Ivi pag. 230).

Abbuono di tre quarti del prezzo del sale per le salazioni del pesce di mare concesso dal Governo per favorire l'industria dei salatori del pesce delle nostrali marine. (Vol. I. 1836 pag. 160).

Ribasso del dazio sulle ocre semi-grezze a beneficio delle arti, che fanno uso di tali materie coloranti. (Ivi pag. 361).

Ripristinazione del concorso, e premiazione della manifattura dei panni lani tanto sulla quantità, che sulla qualità dei tessuti. (Vol. II. 1835 pag. 165). Vedi meglio *Panni lani.*

Forma del concorso, e premiazione dei panni lani per la migliore qualità delle fabbriche dello Stato con solenne pompa in Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 59).

Ingegneri. Requisiti occorrenti per ottenere la nomina d'ingegnere comunale. Le nomine degl'ingegneri comunali non sono valide senza l'approvazione dei Presidi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 355).

Inibizione. Il disprezzo di una legittima inibizione costituisce l'attentato. (Vol. III. 1834 pag. 222).

Quali atti costituiscano l'inibizione legittima. (Ivi).

L'istanza della purgazione dell'attentato debbe contenere la prova dell'inibizione preesistente, e del disprezzo successivo. (Ivi pag. 223).

Inscrizione. Vedi *Ipoteche. Fidecommissi.*

Interdetto salviano. Abolizione dell'interdetto sal-

viano conservandosi al creditore del censo il diritto dell'associazione del fondo censito, salve le azioni degli altri creditori. (Vol. III. 1834 pag. 55).

Interdizione. I decreti d'interdizione, ed economato per gl'inscritti al debito pubblico debbono intimarsi alla direzione del debito pubblico, com'è prescritto pei sequestri. (Vol. I. 1834 pag. 1).

Regole di procedura per l'interdizione per vizio di mente. (Vol. III. 1834 pag. 394).

Pei furiosi non occorre l'istanza dei parenti, bastando il rapporto del magistrato di polizia per farle pronunciare l'interdizione di officio. (Ivi).

Forma delle perizie in prova della demenza o imbecillità delle persone. (Ivi pag. 395).

Facoltà del tribunale in secondo grado di giurisdizione di prendere l'occorrenti misure provvisionali a tutela dell'interesse dei dementi e degl'imbecilli in pendenza della lite sull'interdizione. (Ivi pag. 396).

Attribuzioni e doveri dei curatori nominati in seguito dei decreti d'interdizione. (Ivi).

Procedura per l'interdizione a motivo di prodigalità. (Ivi pag. 397).

Intervento in causa. Regole di procedura sull'intervento in causa. (Ivi pag. 217).

Definizione dell'intervento volontario in causa. (Ivi).

Non si ammette l'intervenzione se non se nello stato e nei termini, in cui si trova la causa. (Ivi pag. 218).

Quando l'intervento in causa è necessario. (Vol. III. 1834 pag. 218).

Atti occorrenti per obbligare un terzo ad intervenire in causa a titolo di liberazione dalle molestie. (Ivi pag. 219).

Circostanze, che debbono concorrere per la riunione delle cause, ove siavi istanza per la liberazione delle molestie. (Ivi pag. 220).

Inventario. Effetti dell'accettazione delle eredità col beneficio dell'inventario. (Ivi pag. 383).

Quali persone hanno diritto a dimandare la compilazione dell'inventario. (Ivi pag. 384).

Forma e legalità degl'inventarj. (Ivi).

In quali luoghi sono da affiggersi gli avvisi della compilazione degl'inventarj. (Ivi pag. 385).

Quali cose di essenza debbono contenere gl'inventarj. (Ivi pag. 386).

Come sia da sospendersi l'inventario a motivo di controversie da decidersi dai tribunali. (Ivi pag. 388).

Le spese degl'inventarj sono a carico delle eredità. (Ivi pag. 389).

Ipoteche. Le delibere degli appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali sanzionate dalla congregazione di revisione equivalgono a pubblici istromenti per inscrivere le ipoteche a profitto dell'erario, e delle presidenze camerali. (Vol. I. 1834 pag. 168).

Circolare di Monsignor Tesoriere generale,

colla quale si dà comunicazione agl'ispettori del bollo e registro, ed ai conservatori delle ipoteche dell'editto della Segreterìa per gli affari di Stato interni, che provvede alla parte disciplinare del regime ipotecario passato sotto la superiora presidenza del Tesoriere generale. (Vol. I. 1834 pag. 341).

Regole legislative sulle ipoteche in generale. (Vol. III. 1834 pag. 30).

Quali proprietà siano capaci d'ipoteca. (Ivi).

Quali beni sono incapaci d'ipoteca. (Ivi pag. 31).

Incapacità d'imporre ipoteca sui proprj beni delle persone, e corpi morali, che non hanno facoltà di disporre liberamente delle loro sostanze. (Ivi pag. 32).

In quanti modi si estinguono le ipoteche. (Ivi pag. 33).

Regole sull'ipoteca legale. (Ivi).

A quali persone e rappresentanze la legge accorda l'ipoteca indipendentemente dai giudicati, e dalle convenzioni. (Ivi).

Regole intorno l'ipoteca giudiziale. (Ivi pag. 35).

Quali atti ed ordinanze esecutive producano l'ipoteca generale. (Ivi).

Disposizioni relative alle ipoteche convenzionali. (Ivi pag. 36).

L'ipoteca, che nasce dalle convenzioni debb'essere speciale, e non può costituirsi sopra i beni futuri. (Ivi pag. 37).

Prescrizioni sul modo di conservare le ipoteche. (Vol. III. 1834 pag. 38).

Pena della doppia dotazione a carico di coloro, che omettono d'inscrivere l'ipoteca legale a favore delle donne. (Ivi).

Pena contro i mariti, che non fanno l'inscrizione a favore delle doti delle mogli. (Ivi pag. 39).

Pena a carico dei tutori, curatori ed amministratori, che non inscrivono l'ipoteca legale a favore dei pupilli, minori ed interdetti. (Ivi).

Attribuzione del Commissario generale della Camera di fare le inscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a favore del pubblico erario. (Ivi pag. 40).

Forma, con cui s'inscrivono le ipoteche, o note da presentarsi dal creditore al conservatore delle ipoteche, onde segua regolarmente l'inscrizione. (Ivi pag. 41).

Non possono inscriversi ipoteche a carico del pubblico erario senza un atto di autorizzazione di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 43).

Quando le ipoteche siano nulle o invalide. (Ivi pag. 44).

Regole da osservarsi nel trasferimento delle ipoteche da una ad altra persona. (Ivi pag. 45).

Le spese delle inscrizioni delle ipoteche sono a carico del debitore, ma si anticipano dall'inscrivente. (Ivi pag. 46).

Durata dell'effetto delle inscrizioni ipotecarie,

e norme per le rinnuovazioni delle medesime. (Vol. III. 1834 pag. 46).

Obbligo dei conservatori delle ipoteche di rinnuovare di decennio in decennio le ipoteche privilegiate con pena della responsabilità dei danni, e pagamento di una multa nei casi di omissione. (Ivi pag. 47).

Come si rinnuovino le ipoteche nel caso, che nel corso del decennio sia sopraggiunto un terzo possessore dei beni ipotecati. (Ivi pag. 48).

Quante volte si possano rinnuovare le inscrizioni delle ipoteche per cautela dell'evizione. (Ivi pag. 49).

La rinnuovazione che si eseguisce dopo spirato il decennio è considerata per inscrizione nuova dalla data della rinnuovazione. (Ivi pag. 50).

Regole dell'ordine fra le ipoteche. (Ivi pag. 51).

Le inscrizioni fatte in uno stesso giorno, benchè eseguite in divers'ora attribuiscono un egual grado agl'inscriventi. (Ivi).

Le inscrizioni di egual grado producono simultaneo diritto di contributo. (Ivi).

L'inscrizione con l'indicazione dell'annuo frutto del credito assicura la percezione dei frutti per un triennio. (Ivi).

Disposizioni intorno la trascrizione delle ipoteche. (Ivi pag. 52).

Come si eseguisca la trascrizione degli atti pubblici e privati, che importano alienazione dei beni. (Ivi pag. 53).

Obbligo di denunciare la trascrizione ai creditori inscritti. (Vol. III. 1834 pag. 54).

Effetti delle ipoteche contro i terzi possessori. (Ivi pag. 55).

Circostanze, nelle quali compete al terzo possessore il beneficio dell'escussione sopra altri beni soggetti all'ipoteca speciale o generale per lo stesso debito. (Ivi pag. 56).

Responsabilità e diritto del terzo possessore sui miglioramenti e deteriorazioni del fondo, ch'è costretto a retrocedere. (Ivi pag. 57).

Regole sul modo di rendere libere le proprietà dalle ipoteche. (Ivi).

Disposizioni sulla riduzione e sul cancellamento delle ipoteche. (Ivi pag. 62).

Atti occorrenti per rendere legali le riduzioni o cancellamento delle inscrizioni per consenso delle parti interessate. (Ivi pag. 63).

Come può aver luogo la riduzione e cancellamento delle inscrizioni per ordinanza del tribunale. (Ivi pag. 64).

Facoltà del conservatore delle ipoteche di radiare le inscrizioni per rendite vitalizie, quando costi del pagamento delle medesime, e della morte del titolare. (Ivi pag. 66).

Disposizioni per la pubblicità e pel cancellamento dei vincoli fidecommissarj. (Ivi pag. 68).

Obblighi e responsabilità dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 72).

Disposizioni transitorie sul regime ipotecario. (Vol. III. 1834 pag. 74).

Forme giudiziali per l'esercizio dell'azione ipotecaria. (Ivi pag. 363).

Ordinamento e disciplina degli officj ipotecarj. (Ivi pag. 445).

Distribuzione degli officj ipotecarj in tutta l'estensione dello Stato pontificio con circondario corrispondente a quello di ciascun tribunale civile. (Ivi).

Impianto della direzione generale delle ipoteche. (Ivi pag. 446).

La direzione delle ipoteche è riunita all'amministrazione del bollo e registro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi).

Su quali oggetti si richiede il parere del consiglio direttivo dell'amministrazione in ordine alle ipoteche. (Ivi pag. 447).

Disposizioni sui requisiti, cauzione e nomina dei conservatori delle ipoteche. (Ivi pag. 448).

Casi, nei quali il primo commesso di ciascun officio è autorizzato a supplire pel conservatore delle ipoteche. (Ivi pag. 450).

Incompatibilità dell'officio di conservatore delle ipoteche con quello di notajo. (Ivi pag. 452).

Prescrizioni sui registri da tenersi negli officj ipotecarj. (Ivi).

Disposizioni particolari concernenti il registro dei depositi e consegne nell'officio delle ipoteche. (Ivi pag. 454).

In quali casi in forza di privilegio legale le tasse dell'ipoteca, i valori, ed i salarj non si anticipano dai creditori, ma si esigono direttamente dai debitori. (Vol. I. 1835 pag. 168).

Regole sui trasporti decennali ossiano rinnuovazioni di officio. (Ivi pag. 170).

Riepilogo delle disposizioni legislative sulle ipoteche, e relative dichiarazioni. (Ivi pag. 179).

Disposizioni sul cancellamento consensuale delle inscrizioni ipotecarie a favore delle congregazioni e stabilimenti diretti dagli Eminentissimi Cardinali, degli ospedali di Roma, venerabile casa delle oblate di Tor de'specchi, e reverenda fabbrica di san Pietro. (Ivi pag. 182).

Regole sul modo di tenere i registri ipotecarj. (Ivi pag. 183).

Forme di procedura per l'esigenza delle tasse di bollo, registro, cancelleria, ed ipoteche. (Ivi pag. 184).

Tabella delle tasse ipotecarie a favore dell'erario, e dei salarj, che competono ai conservatori delle ipoteche secondo le disposizioni dell'editto del 17 dicembre 1834. (Ivi pag. 195).

Indice dei paragrafi del regolamento legislativo e giudiziario, e dell'editto consecutivo colle dichiarazioni contenute nelle istruzioni del giorno 31 marzo 1835. (Ivi pag. 210).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sul modo di purgare dalle ipoteche i ca-

noni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti. (Vol. II. 1836 pag. 311).

Istruzione pubblica. Regolamenti per le annuali accademie scientifiche e letterarie nell'università degli studj di Roma. (Vol. I. 1834 pag. 33). Vedi meglio *Università*.

Circolare della sacra congregazione degli studj ai Presidi delle provincie intorno alla conferma dei maestri comunali. (Vol. II. 1835 pag. 367).

Ordine ai consigli comunitativi di sottoporre a ballottazione, entro il mese di agosto, i maestri dei rispettivi comuni per ammettere od escludere la biennale conferma, e richiederne l'approvazione della sacra congregazione degli studj. (Ivi pag. 368).

Termine di giorni dieci accordato ai maestri esclusi dai consigli comunitativi per appellare alla sacra congregazione degli studj a forma della costituzione = *Quod divina sapientia*. (Ivi pag. 369).

Insinuazione di non escludere dalle scuole delle comunità i maestri ecclesiastici per sostituirvi dei giovani secolari. (Ivi pag. 370).

Designazione degli studj teoretici e prattici, che debbono essersi fatti per conseguire la matricola di libero esercizio della bassa veterinaria. (Ivi pag. 377).

Norme intorno le scuole gratuite istituite in alcune parrocchie di Roma, e salariate dalla commissione dei sussidj. (Vol. I. 1836 pag. 6).

Ordinazioni della sacra congregazione degli studj risguardanti la facoltà di esercitare la professione di pubblico ragioniere. (Vol. II. 1836 pag. 22). Vedi meglio *Ragioniere*.

Risoluzioni della sacra congregazione degli studj sull'articolo XXVII. delle ordinazioni emanate dalla medesima sull'esercizio della professione di ragioniere, dichiarandosi, che le fedi di debito, le quali si rilasciano dai computisti privati, hanno forza in giudizio di costringere i debitori al pagamento. (Ivi pag. 316).

L

Lavori pubblici. Occorre l'espressa autorizzazione di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione di tutt'i lovori a carico dei fondi della Tesoreria. (Vol. I. 1836 pag. 182).

Nomina del signor principe D. Prospero Sciarra a direttore dei pubblici lavori sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Ivi pag. 183).

Incombenza data al signor principe direttore di formare una nuova tariffa dei prezzi dei pubblici lavori. (Ivi pag. 185).

Leggi. Conferma della validità nello Stato pontificio delle leggi comuni moderate dal diritto canonico. (Vol. III. 1834 pag. 5).

Regole di diritto sulle leggi civili in generale. (Ivi).

Penali stabilite contro chi infrange la privativa dell' impresa dei lotti, o esercita officio di prenditore senza patente. (Vol. I. 1834 pag. 346).

Pene per esposizione di riffe o giuochi di tombola senza la superiore autorizzazione. (Ivi pag. 348).

Divieto ai prenditori dei lotti di esigere per qualunque titolo alcun emolumento o aumento di giuocata. (Ivi pag. 349).

Regole da osservarsi dai prenditori dei lotti nell' adempimento delle loro incombenze. (Ivi pag. 351).

Disposizioni intorno i pagherò, e l'esigenza delle vincite. (Ivi pag. 352).

Pene per la falsificazione dei pagherò. (Ivi pag. 354).

Disposizioni intorno la custodia dell'archivio dell' impresa dei lotti, e forma dei rogiti notarili per l'apertura e chiusura del medesimo in ciascuna estrazione. (Ivi pag. 356).

Regole in ordine alla correzione dei pagherò. (Ivi pag. 357).

Divieto all' impresa dei lotti di mandare corrieri o procacci a proprio conto, dovendo servirsi per la sua corrispondenza della posta amministrata dal Governo. (Vol. I. 1835 pag. 188).

Disposizioni risguardanti la riforma dell'amministrazione generale dei lotti. (Vol. II. 1836 pag. 132).

Ordine della chiusura dei botteghini nella sera di ciascun giovedì, onde non si prendano giuocate dopo la chiusura stessa per l'estrazione del consecutivo sabato. (Vol. II. 1836 pag. 133).

Luoghi pii. Sotto il nome di luoghi pii, e pubblici stabilimenti si comprendono tutti gl'istituti di beneficenze, il patrimonio degli studj, ed i luoghi consacrati alla religione. (Vol. III. 1834 pag. 34).

Per privilegio i vincoli a favore dei luoghi pii non si perimono nelle partite di rendita consolidata dopo un decennio. (Vol. I. 1836 pag. 128).

M

Macchie. Ordinanza della presidenza Ripe diretta da Monsignor Tesoriere generale sull'assegna da darsi dai proprietarj delle macchie da Fiumicino ad Orte entro la fascia giurisdizionale della presidenza stessa nell'estensione di dodici miglia di quà e di là del Tevere delle parti cedue delle macchie per assicurare l'approvigionamento della legna e del carbone in Roma. (Vol. I. 1834 pag. 374).

Nota dei luoghi compresi nella fascia giurisdizionale della presidenza delle Ripe, e soggetti all'assegna. (Vol. I. 1834 pag. 377).

Prescrizioni intorno il taglio delle macchie

d'intimo della mano-regia. (Vol. III. 1834 pag. 412).

In quali luoghi debb'affiggersi l'intimo della mano-regia per dazj fiscali, e gabelle comunitative, quando il numero dei debitori da escutersi è maggiore di cinque. (Ivi pag. 413).

Quali siano le cose da enunciarsi nell'ordinanza esecutiva della mano-regia. (Ivi pag. 414).

Come possa farsi opposizione alla mano-regia, (Ivi).

Circostanze, che possono determinare l'annullamento, o la revoca della mano-regia. (Ivi pag. 415).

Procedura per le vendite de'beni oppignorati in conseguenza di mano-regia. (Ivi pag. 417).

Regole per l'aggiudicazione dei beni oppignorati a favore di chi fece eseguire la mano-regia. (Ivi pag. 418).

Norme sugli arresti personali eseguiti in forza della mano-regia. (Ivi pag. 419)

Compete la mano-regia per l'esigenza delle tasse, e salarj dovuti dai debitori delle iscrizioni, e dei trasporti privilegiati delle ipoteche. (Vol. I. 1835 pag. 177).

Dichiarazione per applicare le nuove leggi giudiziarie alle regole di già fissate intorno la mano-regia. (Vol. II. 1835 pag. 11).

Compete la mano-regia all'erario pubblico, ed alle amministrazioni fiscali pei crediti liquidi,

qualunqae ne sia il titolo, la natura, a la provenienza. (Vol. II. 1835 pag. 12).

Quando sia estensibile il privilegio della mano-regia contro i debitori dei debitori. (Ivi).

Indicazione delle aziende, che godono il privilegio della mano-regia. (Ivi pag. 14).

Schiarimenti sulle regole risguardanti le vendite dei beni esecutati in forza della mano-regia. (Ivi pag. 18).

Emolumenti dovuti per l'esecuzione della mano-regia. (Ivi pag. 19).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo Prefetto della sacra congregazione del buon governo, con cui si dichiara, che il nuovo ordinamento sulla giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative non ha tolta ai tribunali civili la potestà di rilasciare le ordinanze esecutive della mano-regia, e di giudicare sopra le opposizioni dei debitori. (Ivi pag. 127).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Uditore della Camera sulla giurisdizione dei tribunali civili intorno la mano-regia. (Ivi pag. 128).

Avvertenze sulla mano-regia eseguibile per crediti risultanti da contrabbandi consumati. (Ivi pag. 312).

Soluzione di dubbj sul privilegio della mano-

regia conservato a favore del sacro monte di pietà di Roma. (Vol. II. 1835 pag. 380).

L'esigenza delle multe, e delle spese ripetibili dai condannati nei giudizj criminali si esercita con privilegio di mano-regia. (Vol. I. 1836 pag. 208).

Competenza del privilegio della mano-regia per l'esigenza della tassa di emigrazione a carico degli ebrei, ch'emigrano dallo Stato pontificio. (Ivi pag. 210).

Conservazione del privilegio della mano-regia per l'esigenza delle multe, e rifazione dei danni per contravvenzioni ai regolamenti sulla nettezza delle strade e fonti di Roma, e sull'illuminazione notturna della medesima. (Vol.II. 1836 pag.108).

MARINA. Quadro della marina militare pontificia. (Vol. II. 1834 pag. 214).

Tariffa del soldo mensile dei militari della marina pontificia. (Ivi pag. 252).

Tariffa della ritenuta della quota del soldo, che rilasciano i militari della marina pontificia, allorchè sono in punizione. (Ivi pag. 275).

Cure del Governo dirette a stabilire una cassa di sussidio a favore dei marinari invalidi. (Vol.I. 1835 pag. 300).

Regole sulle carte ed atti relativamente ai bastimenti dello Stato pontificio, che sono in corso. (Ivi pag. 305).

Disposizioni intorno il personale della marina mercantile. (Ivi pag. 317).

Requisiti occorrenti ai marinari per ottenere le lettere di comando. (Vol. I. 1835 pag. 318).

Formola del giuramento da prestarsi dai paroni quando ricevono le lettere di comande. (Ivi pag. 324).

Disposizioni sulla marina da pesca. (Ivi).

Propine competenti agli officiali marittimi. (Ivi pag. 326).

Marino. Chirografo pontificio, ch'erige in città la terra di Marino. (Vol. II. 1835 pag. 1).

Medici. Ordine sovrano, che tutt'i professori e dipendenti dell'arte medica debbano prestarsi in servigio della congregazione di sanità. (Vol. II. 1834 pag. 100).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si richiamano all'osservanza alcuni obblighi dei medici e chirurgi condotti delle comunità. (Vol. II. 1835 pag. 345).

Nei capitolati delle condotte dei medici e dei chirurgi debbe inserirsi la condizione, che i medesimi si prestino gratuitamente alle ricognizioni dei corpi di delitto in servigio della giustizia. (Ivi pag. 346).

Incombenze e doveri dei medici e chirurgi in Roma in caso d'invasione del cholera morbus. (Vol. II. 1836 pag. 269).

Mercanti ripali. Privilegio accordato ai mercanti ripali dal motu-proprio di Paolo III. sulle merci dai medesimi vendute, ed ancora esistenti presso i bottegari di Roma. (Vol. III. 1834 pag. 23).

Moneta. Chirografo pontificio sul sistema monetario, sulla coniazione delle nuove monete e sulla tariffa generale delle monete, che hanno corso legale nello Stato pontificio. (Vol. I. 1835 pag. 1).

Basi, sulle quali un'apposita congregazione cardinalizia decretò la riforma del sistema monetario e della tariffa delle monete. (Ivi pag. 3).

Massime stabilite per la riforma del sistema monetario. (Ivi pag. 5).

Fissazione della tolleranza sul titolo, e peso delle monete di oro e di argento. (Ivi pag. 6).

Divisione e forma delle nuove monete. (Ivi pag. 7).

Proporzione desunta dal numero dei sudditi pontificj della moneta di rame da mantenersi in corso. (Ivi pag. 10).

Esclusione degli spezzati della moneta estera, ad eccezione del mezzo scudo di Spagna. (Ivi pag. 11).

Tariffa delle monete d'oro, d'argento e di rame circolanti nello Stato pontificio. (Ivi pag. 14).

Tabella del prezzo, a cui si ricevono dalle zecche di Roma e di Bologna le paste d'oro e d'argento. (Ivi pag. 22).

Notificazione del Camerlengato in esecuzione del chirografo sovrano sulla riforma del sistema monetario, e sul corso legale delle monete. (Ivi pag. 24).

Provvedimenti emanati dal Tesorierato sul corso delle monete. (Ivi pag. 27).

Tolleranza del corso delle monete di argento, benchè siano state bucate per appendersi al collo. (Vol. I. 1835 pag. 28).

Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie, colla quale s'interdice di traforare, abradere e bucare le monete in corso. (Ivi pag. 68).

Istruzioni da darsi dai Presidi delle provincie ai governatori, affinchè non permettano che si buchino le monete per esporle nelle corse dei cavalli, nelle tombole, ed in altre premiazioni. (Ivi pag. 69).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sulle monete d'oro pontificie di antica coniazione. (Vol. II. 1836 pag. 72).

Tolleranza di un grano di calo del peso per le sole monete d'oro pontificie. (Ivi pag. 73).

Modo, col quale si debbono ritirare dalle casse pubbliche le monete d'oro calanti più di un grano col defalco dei grani che mancano. (Ivi pag. 74).

Monte di pieta'. Notificazione del Tesorierato, in cui si annuncia che il sacro monte di pietà di Roma aumenterà fino ai scudi dieci le prestanze sopra i pegni d'oro e d'argento, ed altri oggetti preziosi, e fino ai scudi quattro le altre sopra i pegni di ogni altra specie. (Vol. I. 1834 pag. 233).

Divieto ai ricattieri d'immischiarsi nei pegni di un valore superiore ai quattro scudi. (Ivi pag. 235).

Tariffa da osservarsi immancabilmente dai ricattiere nella percezione degli emolumenti a loro competenti sui pegni. (Vol. I. 1834 pag. 236).

Aumento fino a scudi venti delle prestanze sui pegni d'oro e d'argento, e di pietre preziose. (Ivi pag. 239).

Nuovo aumento delle prestanze sui pegni di oggetti preziosi fino alla somma di scudi cinquanta. (Ivi pag. 240).

Gratuita restituzione dei pegni sotto la somma di paoli sei concessa dal regnante sommo Pontefice Gregorio XVI. dopo una sua visita al sagro monte di pietà di Roma. (Vol. I. 1835 pag. 72).

Il sacro monte di pietà di Roma ha il privilegio della mano-regia verso i suoi debitori. (Vol. II. 1835 pag. 14).

Facoltà attribuita al sagro monte di pietà di Roma d'esercitare il privilegio della mano-regia come si esercita dal fisco, e dalle amministrazioni fiscali. (Ivi pag. 380).

Le cause introdotte dal sacro monte di pietà *juris ordine servato* si decidono colla procedura stessa prescritta per le cause del pubblico erario. (Ivi).

Istruzioni di regola pel banco dei depositi del sacro monte di pietà di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 68).

Gratuito servigio che presta il banco del monte di pietà di Roma. (Ivi pag. 70).

Conferma del privilegio già accordato dalle costituzioni apostoliche, in forza del quale le somme depositate nel banco del sacro monte di pietà di Roma non sono soggette a sequestro. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Esenzione accordata dal regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. della tassa fissa del registro per l'inserzione e produzione negli atti pubblici e privati delle fedi di deposito del banco del sacro monte di pietà a similitudine di quanto dispose la sa. me. di Pio VII. a favore del banco del monte della pietà di Bologna. (Ivi pag. 71).

Monte napoleone. Vedi *Debito pubblico*.

Morchia. Regole per l'esigenza del dazio sulla morchia secca, e sulla morchia liquida di olio di olive. (Vol. II. 1836 pag. 55).

Multe. Norme da osservarsi nell'esigenza delle multe, che s'incorrono per morosità di pagamento della dativa reale. (Vol. I. 1834 pag. 187).

L'esazione delle multe di giustizia punitiva è attribuita ai preposti del bollo e registro. (Vol. II. 1835 pag. 66).

N

Regole sulle eccezioni di nullità degli atti giudiziali. (Vol. III. 1834 pag. 203).

Quali sono i difetti sostanziali, che inducono la nullità dei giudizj. (Ivi).

Quando si debba intendere rimessa e sanata la nullità per difetto di citazione. (Ivi pag. 204).

Quando s'intenda sanata la nullità per difetto di citazione o di mandato. (Ivi).

Avanti quali tribunali siano da esperimentarsi le eccezioni di nullità. (Ivi pag. 205).

O

Ocre. Le ocre gialle e verdi ridotte in panetti non entrano nella categoria di pietre o terre ad uso di arti e mestieri, ma in quella dei colori relativamente alla tariffa doganale. (Vol. I. 1836 pag. 12).

Riduzione del dazio delle ocre in panetti o semi-grezze a scudo uno e bajocchi cinquanta per ogni cento libre. (Vol. I. 1834 pag. 261).

Offerta reale. Regole sulla forma, validità ed effetti dell'offerta reale. (Vol. III. 1834 pag. 407).

Cose, che debbono contenere il processo verbale dell'offerta reale. (Ivi).

Le controversie sull'offerta reale sono decise in via sommaria. (Ivi pag. 408).

Il deposito del danaro si effettua nelle casse

pubbliche o nel sacro monte di pietà. (Vol. III. 1834 pag. 409).

OFFERTE PER GLI APPALTI CAMERALI. Vedi *Appalti. Revisione.*

OLIO. Aumento del dazio per l'estrazione dell'olio di oliva nostrale, e diminuzione del dazio per l'introduzione dell'olio estero. (Vol. I. 1834 pag. 309).

Nuovo aumento del dazio sull'estrazione dell'olio estero nello Stato pontificio. (Ivi pag. 319).

Applicazione del metodo in vigore pei cereali all'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva. (Vol. I. 1836 pag. 2).

Quali autorità debbano compilare, e pubblicare in ciascun mese la tabella normale del permesso o divieto dell'introduzione ed estrazione dell'olio di oliva, e del dazio applicabile all'una e all'altra. (Ivi pag. 3).

Tariffa generale per norma dell'introduzione e dell'estrazione dell'olio di oliva. (Ivi pag. 4).

ORDINARJ. Giurisdizione contenziosa degli Ordinarj e dei Metropolitani. (Vol. III. 1834 pag. 101).

In quali cause giudicano gli Ordinarj in prima istanza, ed anche fra meri laici secondo la costituzione di Benedetto XIV. *Romanae curiae praestantiam* nel paragrafo *Jurisdictionem vero.* (Ivi).

La giurisdizione degli Ordinarj in prima istanza non si desume dalla somma o valore. (Ivi pag. 102).

ORDINE EQUESTRE. Nuove disposizioni risguardanti l'ordine equestre di san Gregorio Magno. (Vol. II. 1834 pag. 1).

Restrizione dell'ordine di san Gregorio Magno in tre classi, grandi croci, commendatori e cavalieri. (Ivi pag. 4).

Numero prefinito per ciascuna classe dei posti da concedersi nell'ordine di san Gregorio Magno. (Ivi pag. 5).

OSPIZIO APOSTOLICO DI SAN MICHELE. Conferma per un decennio a favore dell'ospizio apostolico di san Michele del privilegio esclusivo di stampare e vendere libri scolastici per l'uso delle scuole inferiori in tutto lo Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 57).

OSTI. Vedi *Albergatori*.

P

PAGLIA. Vedi *Fieno*.

PALAZZI APOSTOLICI. Vedi *Maggiordomato*.

PALUDI PONTINE. Ordine dato agli enfiteuti pontini di ricingere di staccionate i rispettivi fondi per impedire i danni delle arginature nella bonificazione pontina. (Vol. II. 1834 pag. 19).

Disposizioni risguardanti i confini giurisdizionali del circondario ed agro pontino. (Ivi pag. 306).

Inibizione ai coltivatori ed operaj delle terre

pontine di trapassare per gli argini e campi seminati entro i confini della bonificazione. (Vol. I. 1835 pag. 31).

PANE. Vedi *Forni*.

PANNI-LANI. Disposizioni emanate dal Governo per favorire la manifattura nazionale dei panni-lani. (Vol. II. 1835 pag. 165).

Aumento di dazio sull'introduzione dei panni esteri. (Ivi).

Premj stabiliti sulla qualità e quantità della lavorazione dei panni di ciascuna fabbrica dello Stato pontificio. (Ivi pag. 166).

Discipline da osservarsi dai fabbricatori statisti per ottenere i premj sui panni-lani. (Ivi pag. 167).

Forma, con cui seguir debbe la bollazione dei tessuti. (Ivi pag. 168).

Dichiarazione sulla solennità della premiazione annuale in Campidoglio della miglior qualità dei panni-lani. (Ivi pag. 169).

Estensione dell'aumento del dazio sui panni-lani esteri ai tessuti misti di lana e di altro genere. (Ivi pag. 253).

Dichiarazione, che l'aumento del dazio è dovuto sulle merci introdotte, e non sui colli, pei quali si distacca la bolletta di transito. (Ivi pag. 255).

Regolamento per la verificazione, e riscontro dei tessuti di lana sul telajo, e per l'èsame ed apposizione del bollo di premio ai drappi di lana,

I periti giureconsulti sono da scegliersi dal ceto degli avvocati, e dei procuratori della camera di disciplina, e dei procuratori di collegio. (Vol. III. 1834 pag. 344).

Tariffa degli emolumenti dei periti. (Ivi pag. 619).

Pesca, pescivendi. Divieto di esporre in vendita i pesci barbi e squali, senz'aver prima tolte loro le interiora, che possono nuocere alla salute dei consumatori. (Vol. I. 1834 pag. 44).

Disposizioni concernenti l'introduzione del pesce estero di acqua dolce nello Stato pontificio. (Vol. I. 1836 pag. 9).

Tariffa del dazio d'introduzione sul pesce estero di acqua dolce. (Ivi pag. 11).

Disposizioni sulla pesca del pesce denominato novello nei tempi della montata lungo la spiaggia pontificia dell'Adriatico. (Ivi pag. 22).

Divieto della pesca del pesce novello dalla bocca del porto di Goro al porto Corsini dal 1 febbrajo al 31 maggio. (Ivi pag. 23).

Conferma triennale della disposizione, che concede l'abbuono di tre quarti del prezzo del sale già accordato ai salatori di pesce di mare per favorire l'industria delle salazioni nazionali. (Ivi pag. 160).

Piazza navona. Disposizioni di polizia sul mercato di piazza Navona. (Vol. II. 1834 pag. 35).

Appalto novennale dell'affitto privativo dei cofani in servigio dei venditori nella piazza Navona. (Ivi).

Incarico dato all'appaltatore dei cofani di allontanare dalla piazza Navona gli oziosi. (Vol. II. 1834 pag. 38).

Comulativa giurisdizione della commissione sanitaria e della presidenza dell'annona e grascia sulla salubrità dei commestibili, che si espongono in vendita nella piazza Navona. (Vol. II. 1835 pag. 363).

Disposizioni per regola dei mercati nella piazza Navona. (Vol. I. 1836 pag. 121).

Forma, con cui il governatore di piazza Navona esercita la giurisdizione economica. (Ivi).

Dipendenza del governatore di piazza Navona dal Camerlengato in ciò che risguarda l'ordine dei mercati. (Ivi pag. 122).

Pigioni. Vedi *Case.*

Pignoramenti. Come si propongano le dimande incidentali sui pignoramenti. (Vol. III. 1834 pag. 337). Vedi meglio *Esecuzioni. Depositerie. Cursori.*

Polizia. Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai Presidi delle provincie, con cui si trasmette un regolamento sulle stampe di polizia. (Vol. I. 1835 pag. 220).

Vendita delle stampe di polizia attribuita all'amministrazione del bollo e registro. (Ivi pag. 221).

Regolamento per tutelare gl'interessi dell'erario sul prodotto delle stampe di polizia nello Stato pontificio. (Ivi).

Ordine agli agenti di polizia di ricusare il vi-

k *

sto ai registri degli albergatori e locandieri, se non sono tenuti in carta bollata. (Vol. I. 1836 pag. 21).

POLIZIA DEI PORTI. Vedi *Sanità*.

PORTE DELLA CITTA' DI ROMA. Vedi *Dazj di consumo*.

PORTI FRANCHI. Prescrizione alle dogane marittime di emettere soltanto la bolletta di estrazione in accompagno di qualunque partita di cereali diretta ai porti franchi escludendo le bollette di circolazione vincolata. (Vol. I. 1834 pag. 306).

Circolare sui trasbordi dei cereali nei porti franchi. (Ivi pag. 312).

Regole da osservarsi pei carichi di granaglie, che da uno scalo del littorale sono dirette ad un altro senza toccare i porti franchi. (Ivi pag. 313).

POSIZIONI GIUDIZIALI. Regole sulle posizioni o interrogatorj giudiziali. (Vol. III. 1834 pag. 194).

Facoltà dei giudici di riformare gl'interrogatorj presentati dalla parte attrice, e di sostituirvene altri. (Ivi pag. 195).

Forma del processo verbale sulle risposte della parte convenuta agl'interrogatorj. (Ivi pag. 196).

POSSESSORIO. Quali siano le cause di sommarissimo possessorio, e come si trattino innanzi i governatori. (Ivi pag. 146).

Il possessorio non può cumularsi col plenario, col misto e col petitorio. (Ivi).

POSTA. Provvidenze concernenti i legni, di cui si fa uso per viaggiare in posta. (Vol. II. 1835 pag. 174).

Numero dei cavalli e dei postiglioni, e quantità della tassa di corsa in posta in proporzione della qualità dei legni e della quantità del carico. (Vol. II. 1835 pag. 175).

Forma della bolletta di viaggio da rilasciarsi alla partenza dei viaggiatori in posta. (Ivi pag. 178).

Pene disciplinari a carico dei postiglioni in caso di contravvenzione ai regolamenti. (Ivi pag. 180).

Notificazione del Camerlengato del giorno 10 giugno 1826 sulla tassa delle lettere. (Ivi pag. 181).

Tariffa della tassa sopra le lettere, pieghi, manoscritti e stampe circolanti nello Stato pontificio, che si spediscono per la posta. (Ivi).

Tassa per le lettere di peso o pieghi. (Ivi pag. 186).

Tassa di posta per le copie dei processi, atti pubblici ed altri manoscritti. (Ivi).

Tassa di posta pei fogli in istampa, e pei giornali. (Ivi).

Tassa di posta pei libri stampati. (Ivi pag. 187).

Tassa di posta per le lettere e pieghi affrancati ed assicurati. (Ivi).

Tassa di posta per le lettere e pieghi a mano. (Ivi).

Pene contro chi apre o trafuga lettere od involucri consegnati alla posta. (Ivi pag. 191).

La posta ed i suoi ministri non sono responsabili del danaro o degli oggetti preziosi mandati

in lettere senza esserne fatta la consegna. (Vol. II. 1835 pag. 192).

Divieto di visitare le valigie di posta. (Ivi pag. 194).

Disposizioni intorno i corrieri. (Ivi).

Regole da osservarsi nella spedizione dei corrieri per recare la partecipazione dei cardinali nuovi. (Ivi pag. 199).

Prescrizioni sui viaggi in posta. (Ivi pag. 201).

Disposizioni sul corso delle staffette. (Ivi pag. 207).

Emolumenti ed obblighi proprj dei postiglioni. (Ivi pag. 212).

Obbligo dei postieri di ritenere dei legni per uso dei viaggiatori. (Ivi pag. 215).

Privilegj dei postieri nelle provviste dei generi inservienti alla condotta delle rispettive poste. (Ivi pag. 217).

Divieto di esecutare cavalli ed attrezzi di posta. (Ivi pag. 219).

Tariffa della tassa delle lettere, danaro ed altro, che si manda per la posta. (Ivi pag. 221).

Tariffa generale per le corse dei cavalli delle poste dello Stato pontificio. (Ivi pag. 231).

Appendice alla tariffa delle poste. (Ivi pag. 250).

Prefettura d'acque e strade. Vedi *Strade*.

Presidenza delle ripe. Vedi *Ripe*.

Presidenza di annona e grascia. Vedi *Annona*.

Preventivi. Vedi *Conti*.

Attribuzioni delle camere di disciplina dei procuratori. (Vol. III. 1834 pag. 516).

Tariffa delle funzioni dei procuratori. (Ivi pag. 566).

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori per gli emolumenti loro dovuti. (Ivi pag. 595).

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni, in cui si dichiara, che i difensori della Camera apostolica non sono soggetti al diritto di censura attribuito sui procuratori ai giusdicenti e tribunali. (Vol. I. 1835 pag. 292).

Istruzione circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni a correzione di alcune omissioni incorse nella tariffa unita all'editto dei 17 dicembre 1834 relativamente alle funzioni dei procuratori. (Ivi pag. 350).

Procuratori *ad lites* della camera capitolina. Vedi *Campidoglio*.

Procuratori camerali. Istruzione circolare di Monsignor Tesoriere generale ai procuratori camerali delle provincie in seguito della cessazione delle funzioni dei cancellieri, scrittori e portieri presso i medesimi. (Vol. I. 1835 pag. 224).

Provvisioni dei procuratori camerali con esclusione degli assegni per spese di officio. (Ivi pag. 225).

Specchio trimestrale, che i procuratori camerali debbono rimettere alle Tesorerìa sugli affari di loro istituto. (Ivi pag. 229).

PROVINCIE. Privilegj concessi dalla legge per l'esigenza delle tasse provinciali. (Vol. III. 1834 pag. 27).

Le spese dei locali dei tribunali è a carico della provincia o circondario a seconda della rispettiva giurisdizione. (Ivi pag. 532).

Divieto imposto alle autorità provinciali di dare alle stampe o pubblicare alcun atto senza l'autorizzazione del Preside della provincia, o del giusdicente locale. (Vol. I. 1835 pag. 348).

Competenza della mano-regia per le tasse e quote di contribuenza provinciale, e pei crediti liquidi approvati nei preventivi delle provincie. (Vol. II. 1835 pag. 14).

PRUSSIA. Vedi *Commercio.*

Q

QUERELA DI DANNO DATO. Vedi *Danno dato.*

QUIESCENTI. Vedi *Impiegati.*

QUINQUENNALE. Vedi *Dilazione.*

R

Regìa dei sali e tabacchi. Vedi *Amministrazione dei sali e tabacchi.*

Registro. Articolo 257 dell'ordinamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, in cui si annuncia un regolamento sul registro ed altri diritti fiscali. (Vol. III. 1834 pag. 74).

Editto della Segreterìa per gli affari di Stato interni, che pubblica il regolamento sul registro. (Ivi pag. 445).

Nota da rimettersi settimanalmente dai cancellieri al preposto dell'amministrazione del registro delle multe pronunciate dai giusdicenti e dai tribunali a profitto dell'erario. (Ivi pag. 499).

Nota delle tasse per opinamenti e rescritti del tribunale supremo della Segnatura da passarsi dal cancelliere al preposto del registro per esonerarsi dalla responsabilità dell'esigenza delle tasse. (Ivi pag. 541).

Termine, entro il quale i cancelliere debbono versare nella cassa del registro i prodotti delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 542).

Attribuzioni dei preposti del registro per la verifica, ricevuta ed esigenza delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 543).

Compete il diritto di ripetere entro lo spazio di un anno la somma indebitamente pagata per tassa di cancelleria. (Ivi pag. 544).

Officio e modo di eseguire le visite dell'ispettore generale dell'amministrazione del bollo e registro. (Ivi pag. 545).

Istruzione ai preposti del registro sulla retta applicazione dei regolamenti emanati intorno il registro. (Vol. I. 1835 pag. 120).

Riepilogo delle leggi concernenti la tassa del registro. (Ivi).

Regole sul prodotto della tassa addizionale in seguito della clausola, che attribuisce agli atti pubblici avanti notajo la forza delle sentenze inappellabili a termini dell'art. 1412 del regolamento legislativo e giudiziario. (Ivi pag. 121).

Tassa di registro speciale pei decreti di giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 124).

Tassa fissa sulle ordinanze giudiziali nelle insinuazioni delle donazioni. (Ivi pag. 125).

Tassa di registro per le vendite giudiziali. (Ivi pag. 127).

Tassa per la liquidazione delle spese. (Ivi pag. 131).

Tassa pei depositi nei ricorsi al supremo tribunale della Segnatura. (Ivi).

Tassa per gli atti di mano-regia. (Ivi pag. 133).

Tassa per le copie autentiche degli atti di cancelleria. (Ivi).

Pene comminate ai cursori, che non indicano gli atti sottoposti al registro nei loro repertorj. (Ivi pag. 134).

Incombenze dei preposti del registro per l'esigenza delle tasse di cancelleria. (Ivi pag. 141).

Incombenze dei preposti del registro negli atti dei tribunali di commercio. (Ivi pag. 149).

Abolizione della restituzione delle tasse di cancelleria a favore dei tribunali di commercio. (Vol. I. 1835 pag. 150).

Fissazione della tassa di registro a bajocchi 20 pei contratti di vendita dei bastimenti fra statisti pontificj. (Ivi pag. 309).

Soluzione di alcuni quesiti relativamente alla tassazione delle cappellanie meramente laicali nei loro passaggi da uno ad altro cappellano. (Vol. I. 1836 pag. 153). Vedi meglio *Cappellanie.*

Incarico dato ai preposti ed ispettori del registro di ripetere le spese occorse nei giudizj criminali, ed esigere le multe dai condannati. (Ivi pag. 207).

Atti da farsi dai preposti ed ispettori del registro per ripetere le spese, ed esigere le multe dei giudizj criminali. (Vol. II. 1836 pag. 4).

Esenzione accordata dalla sa. me. di Pio VII. al monte della pietà di Bologna, e dal regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. al banco del sacro monte della pietà di Roma della tassa fissa del registro per le fedi di deposito, che si producono innanzi i tribunali, o s'inseriscono negli atti notarili. (Ivi pag. 71).

Regolamenti giudiziarj. Vedi *Codici.*

Rejudicata. Vedi *Cosa giudicata.*

Rendimento de' conti. Forme giudiziali nei rendimenti di conto. (Vol. III. 1834 pag. 364).

Parti, che debbono contenere il rendimento de' conti. (Ivi pag. 365).

Convalidazione da darsi ai rendimenti di conto col mezzo del giuramento. (Vol.III. 1834 pag.365).

Punti, che debbono essere dichiarati e decisi nelle sentenze di rendimento de' conti. (Ivi pag. 366).

Requisiti del castrense. Quando possono interporsi i requisiti del Castrense, e quando siano gli estremi del lucro cessante e danno emergente. (Ivi pag. 402).

Restituzione in intiero. La restituzione in intiero è il solo rimedio che resti dopo una cosa giudicata. (Ivi pag. 79).

Regole sulla restituzione in intiero contro gli atti di accettazione o rinuncia all'eredità. (Ivi pag. 392).

Le cause di restituzione in intiero seguono le norme stabilite per quelle di seconda ed ultima istanza. (Vol. I. 1836 pag. 159 e 163).

Revisione congregazione. Attribuzione esclusiva della congregazione di revisione di conoscere e giudicare in via amministrativa tutte le questioni dipendenti dalle offerte date per appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali. (Vol.I. 1834 pag. 167).

I magistrati dell'ordine giudiziario sono incompetenti a giudicare delle licitazioni e delibere, fatte dalla congregazione di revisione. (Ivi pag. 168).

Tali atti di licitazione e delibera eseguiti dalla congregazione di revisione equivalgono a pubblici

istromenti per inscrivere le ipoteche a profitto della Camera apostolica. (Vol. I. 1834 pag. 168).

Facoltà esclusiva della congregazione di revisione di concedere i supplementi ai conti preventivi nel corso delle gestioni. (Ivi pag. 243).

Estremi richiesti dalla congregazione di revisione, ed ordinati dalla Segreterìa per gli affari di Stato interni per la concessione dei fondi suppletorj a quelli assegnati nei preventivi. (Vol. I. 1835 pag. 32).

Attribuzioni della congregazione di revisione nei giudizj sopra controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 74).

La congregazione di revisione giudica in secondo grado le controversie decise dalla congregazione camerale. (Ivi).

Giurisdizione esclusiva ed inappellabile, ch'esercita sulle offerte per gli appalti e contratti camerali. (Ivi).

Divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario d'interloquire sulle decisioni della congregazione di revisione per atti d'asta ed appalti camerali. (Ivi pag. 75).

Le delibere approvate dalla congregazione di revisione per gli appalti camerali equivalgono a pubblici istromenti per l'inscrizione delle ipoteche. (Ivi).

Comunicazione da darsi dalla congregazione di revisione alle parti interessate dei motivi di decidere nei sindacati e rendiconti. (Ivi).

Regole prescritte dalla congregazione di revisione sulla redazione del consuntivo generale degl'introiti e delle spese della R. C. A. (Vol. I. 1836 pag. 221).

Forma del sindacato da farsi dalla congregazione di revisione del consuntivo generale della Camera, e della sentenza sindacatoria da emanarsi dalla stessa congregazione. (Ivi pag. 224).

Norme emanate dalla congregazione di revisione per la compilazione dei preventivi e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni. (Ivi pag. 284).

Ordine dato alle amministrazioni camerali di tenere in pronto i fascicoli dei documenti giustificativi in corrispondenza degli articoli dei rispettivi consuntivi per passarli alla congregazione di revisione ad ogni sua richiesta. (Ivi pag. 290).

Giurisdizione esclusiva della congregazione di revisione con facoltà di giudicare inappellabilmente, e colla clausola *de aperitione oris* nelle controversie concernenti l'esenzione totale o parziale del pagamento dei dazj fiscali. (Vol. II. 1836 pag. 148).

Estensione della preponderanza del voto dell'Eminentissimo Cardinale Presidente della congregazione di revisione anche alle decisioni per affari contenziosi. (Ivi pag. 151).

Revisione di sentenze. Vedi *Sentenze.*

S

Ministero sanitario, e compenetrazione in esso delle attribuzioni attuali della polizia dei porti, e della polizia medica. (Vol. II. 1834 pag. 105).

Disposizioni penali in materia sanitaria. (Ivi pag. 111).

Procedura nei giudizj delle cause sanitarie. (Ivi pag. 125).

Ordine circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni per la concentrazione in un solo ministero della polizia de' porti, e del ramo sanitario. (Vol. I. 1835 pag. 295).

Doveri dei diversi officj sanitarj per la concentrazione in essi dell'azienda sulla polizia dei porti. (Ivi pag. 297).

Istruzioni per gli officiali sanitarj sul materiale dei legni. (Ivi pag. 305).

Istruzioni sulla spedizione dei legni nazionali mercantili. (Ivi pag. 314).

Istruzioni sul personale della marina mercantile. (Ivi pag. 317).

Propine da percepirsi dagli officiali marittimi. (Ivi pag. 326).

Dichiarazione, che si chiamerà al servigio la guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea dovesse recarsi a formare i cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 96).

Regolamento e metodo per l'attivazione dei cordoni sanitarj per allontanare il cholera. (Ivi).

Sistema per l'espurgo delle lettere. (Ivi pag. 102).

Disposizioni sui lazzaretti attigui ai cordoni sanitarj. (Vol. II. 1835 pag. 103).

Regole per la sepoltura dei cadaveri nei lazzaretti. (Ivi pag. 104).

Termini delle contumacie da purgarsi. (Ivi).

Disposizioni sui cordoni sanitarj marittimi. (Ivi pag. 107).

Guardiani di sopraccarico da porsi sulle barche pescareccie. (Ivi pag. 108).

Destinazione di una commissione speciale straordinaria per giudicare sommariamente e senz'appello le infrazioni dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 109).

Appendice alle istruzioni sanitarie, che furono emanate dalla sacra Consulta il giorno 20 agosto 1831. (Ivi pag. 111).

Forma delle bollette sanitarie e loro uso. (Ivi pag. 112).

Regole sull'osservazione degl'individui sospetti. (Ivi pag. 113).

Disposizioni sui lazzaretti provvisorj. (Ivi pag. 114).

Officj degli ecclesiastici nell'amministrazione dei santi sagramenti. (Ivi pag. 116).

Cautele da usarsi nelle camere, ove sono morti cholerici. (Ivi pag. 117).

Metodi di separazioni parziali entro uno stesso comune in tempo dell'invasione del cholera. (Ivi pag. 119).

Forma del giornale da tenersi nei casi di cholera nei comuni infetti. (Vol. II. 1835 pag. 120).

Disposizioni pubbliche da attivarsi appena si manifesta il cholera in qualunque comune. (Ivi pag. 121).

Regole da osservarsi nelle grandi città nell'invasione del cholera. (Ivi pag. 122).

Nomina e qualità dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle incombenze sanitarie. (Ivi pag. 124).

La sanità esercita la sua sorveglianza cumulativamente colla presidenza dell'annona e grascia anche sui commestibili, che si vendono nella piazza Navona senza ledere la giurisdizione del Camerlengato. (Ivi pag. 365 e Vol. I. 1836 pag. 122).

Sospensione della fiera di Senigallia nell'anno 1836 per la prossimità del cholera. (Vol. I. 1836 pag. 338).

Attivazione del nuovo cemeterio pubblico a san Lorenzo in Varano fuori le mura di Roma. (Ivi pag. 339).

Provvidenze dirette a circoscrivere, ed arrestare i progressi del cholera asiatico nello Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 63).

Ordine, che assoggetta coloro, i quali contravvengono alle leggi sulla pubblica incolumità, alle pene prescritte nel codice sanitario del giorno 25 novembre 1818. (Ivi pag. 64).

Forma sommaria dei giudizj sui delitti sanitarj con un grado di minorazione della pena ordinaria. (Vol. II. 1836 pag. 65).

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni per la sistemazione delle commissioni provinciali, e delle deputazioni comunali nello Stato pontificio sopra gli oggetti sanitarj. (Ivi pag. 101).

Composizione delle commissioni sanitarie provinciali. (Ivi pag. 112).

Composizione delle deputazioni comunali di sanità. (Ivi pag. 113).

Su quali oggetti debbe specialmente rivolgersi la cura dei magistrati sanitarj. (Ivi pag. 117).

Istituzione in Roma di una commissione straordinaria di pubblica incolumità per provvedere ai bisogni pubblici, nel caso si manifesti il cholera asiatico, e per porre in opera tutt'i mezzi preservativi riconosciuti i più efficaci a moderarne la forza. (Ivi pag. 122).

Tabella dei componenti la commissione straordinaria di pubblica incolumità. (Ivi pag. 125).

Disposizioni penali contro gl'infrattori dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 135).

I contrabbandieri e loro complici sono esclusi dal conseguimento del grado di minorazione accordato agl'infrattori dei cordoni sanitarj. (Ivi pag. 136).

Amnistia concessa a chi rivela depositi di merci provenienti da luoghi sospetti. (Ivi pag. 138).

Disposizioni pel disinfettamento delle case, e delle merci nei luoghi già cinti dai cordoni sanitarj dopo la cessazione del cholera in Ancona con misure capaci di guarentire la pubblica incolumità dalle frodi dei contrabbandieri e loro manutengoli. (Vol. II. 1836 pag. 142).

Emanazioni esecutive della commissione sanitaria in Roma in prevenzione dell'invasione del cholera. (Ivi pag. 250).

Elenco delle commissioni regionarie di carità, e nomi delle persone incaricate di questuare nei rispettivi rioni, e di ricevere le spontanee obbligazioni dei contribuenti. (Ivi pag. 254).

Ordinamento del servigio sanitario della città di Roma a seconda delle attribuzioni conferite alla commissione straordinaria di pubblica incolumità. (Ivi pag. 259).

Servigio sanitario fuori degli ospedali. (Ivi).

Distribuzione del servigio sanitario. (Ivi).

Divisione e circoscrizione delle diverse parti del servigio sanitario. (Ivi).

Nota dei componenti le commissioni regionarie sanitarie. (Ivi pag. 261).

Disposizioni locali e materiali di sanità. (Ivi pag. 263).

Attribuzioni delle diverse persone, che costituiscono il servigio sanitario. (Ivi).

Attribuzioni ed officj dei medici e chirurgi in caso di cholera. (Ivi pag. 269).

Disposizioni sulle farmacie e farmacisti. (Vol. II. 1836 pag. 273).

Incombenze del dispensiere. (Ivi pag. 276).

Idem degl'infermieri. (Ivi pag. 277).

Idem dei facchini. (Ivi pag. 278).

Idem dei medici e chirurgi avventizj. (Ivi pag. 280).

Regole sul servigio sanitario degli ospedali. (Ivi pag. 281).

Disposizioni sui lavatoj pubblici. (Ivi pag. 283).

Norme pel trasporto e tumulazione dei cadaveri. (Ivi pag. 284).

Designazione dei fondi, e dei sussidj per le spese. (Ivi pag. 285).

Elenco delle commissioni regionarie sanitarie, e nomi di coloro, che sono destinati a comporle. (Ivi pag. 288).

Nomina di due commissioni militari per giudicare sommariamente, ed inappellabilmente le cause di violazione dei cordoni sanitarj marittimi e terrestri. (Ivi pag. 317).

Norme ed istruzioni emanate con oracolo santissimo sui giudizj sanitarj di competenza delle commissioni militari. (Ivi pag. 320).

SAPIENZA. Vedi *Università*.

SAPONE. Discipline sulle fabbriche di sapone a preservazione della pubblica sanità. (Vol. II. 1834 pag. 127).

Incompetenza della Segnatura nelle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 66).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni all'Eminentissimo Prefetto della Segnatura, in cui si dichiara, che nelle questioni incidentali non ha luogo la comunicazione dell'opinamento. (Ivi pag. 171).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni per dichiarare, che nella Segnatura è definitivo ed irretrattabile il rescritto emesso dopo la prima discussione delle cause minori o incidenti, senza esservi luogo a stendere e pubblicare l'opinamento, e senza dar luogo ad un secondo esperimento. (Ivi pag. 173).

Segretarj di camera. Attribuzioni dei segretarj di Camera negli atti del tribunale della piena Camera, e nelle cause fiscali. (Vol. III. 1834 pag. 505).

Segreterìe di stato. L'Eminentissimo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni è il Presidente della congregazione sanitaria. (Vol. II. 1834 pag. 68).

Divisione delle attribuzioni sulle truppe fra la suprema Segreterìa di Stato, e la Segreterìa per gli affari di Stato interni. (Vol. I. 1835 pag. 109).

Appartiene alla Segreterìa per gli affari di Stato interni il proporre al Sommo Pontefice le dichiarazioni, e casi di decidere relativi all'ordine circolare del giorno 10 giugno 1835 sul ministero sanitario, e della polizia dei porti. (Ivi pag. 331).

Monsignor Sostituto della Segreterìa per gli affari di Stato interni esercita le funzioni di segretario del consiglio supremo nella decisione delle controversie amministrative. (Vol. II. 1835 pag. 78).

Obbligo dei capi di tribunale di sottoporre all'approvazione della Segreteria per gli affari di Stato interni le stampe e manoscritti in ordine alla disciplina giudiziaria. (Ivi pag. 371).

È riservata all'Eminentissimo Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni la superiore disciplina dei ragionieri, il di cui albo debbe rimanere affisso nella sua Segreterìa. (Vol. II. 1836 pag. 30).

Appartiene al medesimo il sospendere o far cancellare dall'albo i ragionieri per mancanze nell'esercizio della loro professione. (Ivi).

Senigallia. Vedi *Fiere.*

Sensali. Disposizioni per reprimere gli abusi dei sensali dei bestiami nel campo Boario. (Vol. I. 1834 pag. 42).

Incombenze dei sensali ed agenti di cambio nelle borse commerciali. (Vol. II. 1836 pag. 78).

Divisione dei sensali in quattro classi: sensali di mercanzie, sensali di assicurazione, sensali interpetri e regolatori dei bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua. (Ivi pag. 81).

Documenti, che si richiedono per aspirare alla nomina di agente di cambio o sensale. (Ivi pag. 82).

delle sentenze dei tribunali criminali. (Vol. I. 1836 pag. 199).

Non sono ammissibili i ricorsi in via di revisione dei decreti e sentenze incidentali. (Ivi pag. 200).

Sequestro. Quando sia ammissibile la dimanda del sequestro assicurativo. (Vol. III. 1834 pag. 231).

Regole giudiziali sulle azioni, ed opposizioni ai sequestri. (Ivi).

Sequestro o ritengo, che si fa delle carte di polizia in caso di sospetto di fuga. (Ivi pag. 232).

Forma dei sequestri esecutivi. (Ivi pag. 303).

Le somme depositate nel sacro monte della pietà non sono soggette a sequestro. (Vol. II. 1836 pag. 70).

Sistema monetario. Vedi *Moneta.*

Soprannumeri. Per provare il servigio attivo e non interrotto nel tempo dei noviziati ed alunnati ad effetto d'incominciare a computare gli anni utili per le giubilazioni o pensioni occorre un certificato delle autorità governative con citazione degli atti e documenti di officio. (Vol. I. 1834 pag. 5).

Spese. Norme per la tassa e liquidazione delle spese nei giudizj civili. (Vol. III. 1834 pag. 294).

Disposizioni sulle spese dell'amministrazione della giustizia civile. (Ivi pag. 529).

Istruzione circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulle spese ripetibili con-

tro i condannati nei giudizj criminali. (Vol. I. 1836 pag. 207).

Regolamento disciplinare per l'esecuzione delle disposizioni sulle spese ripetibili dai condannati nei giudizj criminali. (Vol. II. 1836 pag. 3).

L'azione per la ripetizione delle spese nei giudizj criminali è privilegiata sopra tutti gli altri crediti non ipotecati. (Ivi pag. 5).

Per quali titoli si annullano gli articoli del registro sommario delle spese delle cause criminali. (Ivi pag. 10).

Atti, che debbono concorrere per provare l'insolvibilità dei condannati. (Ivi pag. 11).

Spezierie. Circolare ai Presidi delle provincie a dichiarazione delle disposizioni intorno le spezierie comunali. (Vol. II. 1834 pag. 89).

Circolare sul numero delle spezierie, e sui bassi spacciatori di farmaci. (Ivi pag. 90).

Dipendenza dei farmacisti dalla congregazione di sanità. (Ivi pag. 100).

Ordinamento della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulle farmacie nello Stato pontificio. (Vol. II. 1836 pag. 156).

Disposizioni generali per le farmacie, e per la vendita delle droghe e dei medicinali. (Ivi pag. 157).

Regolamento per la visita delle spezierie. (Ivi pag. 172).

Elenco dei medicinali, che debbono ritenere

nelle loro officine tutti gli speziali. (Vol. II. 1836 pag. 181).

Tariffa dei prezzi sulle droghe e preparazioni medicinali comune a tutte le spezierie dello Stato pontificio. (Ivi pag. 193).

Disposizioni sulle farmacie e farmacisti in Roma in caso d'invasione del cholera. (Ivi pag. 273).

Pubblicazione dei regolamenti sulle farmacie dello Stato pontificio. (Ivi pag. 313).

Sportule. Abolizione delle sportule dei magistrati tanto civili, che ecclesiastici. (Vol. III. 1834 pag. 535).

Stamperia camerale. Istruzioni per l'ispettore della stamperia camerale nominato in conformità del capitolato dell'appalto della stamperia. (Vol. I. 1834 pag. 171).

In caso di vertenza fra l'appalto della stamperia, ed i dicasteri circa il prezzo delle stampe amministrative l'ispettore debbe dare il suo parere in iscritto. (Ivi pag. 172).

Obbligo degli amministratori camerali di fare uso dei libri bollettarj soltanto che sono impressi nella stamperia camerale, e di riceverli dal Tesorierato pagandone il prezzo di tariffa. (Ivi pag. 198).

Limitazione della privativa della stamperia camerale alla città di Roma e sua comarca, ed agli articoli compresi nella costituzione di Sisto V. e nell'editto del Camerlengato dei 20 ottobre 1814. (Ivi pag. 337).

Disposizioni risguardanti la privativa della stamperia camerale. (Vol. III. 1834 pag. 66).

Oggetti di stampa compresi nella privativa della stamperia camerale. (Ivi pag. 67).

Divieto decennale di ristampare cose uscite in luce coi tipi della stamperia camerale. (Ivi pag. 68).

Divieto di ritenere o vendere ristampe estere di articoli compresi nella privativa della stamperia camerale. (Ivi pag. 69).

Penali a carico dei contravventori. (Ivi pag. 70).

Divieto all'appaltatore di smerciare articoli appartenenti all'archivio della stamperia. (Ivi pag. 71).

Prezzo delle stampe legali. (Ivi pag. 73).

Discipline sul permesso di stampare le scritture legali in altre stamperie in caso di soverchio affollamento nella stamperia camerale. (Ivi pag. 75).

Prezzo delle stampe nelle cause dei santi. (Ivi pag. 77).

Prezzo delle stampe nelle cause fiscali. (Ivi pag. 78).

Discipline intorno le stampe delle scritture legali. (Ivi pag. 302).

Disposizioni risguardanti l'archivio della stamperia camerale. (Vol. I. 1836 pag. 15).

Custodia dell'archivio della stamperia camerale col mezzo di due chiavi contradittorie affidate una al sotto-archivista, e l'altra al ministro controllo degl'incassi dell'archivio. (Ivi pag. 16).

Numero degl'impiegati, ed orario di servigio nell'archivio della stamperia camerale. (Ivi).

Regole sulla consegna delle stampe di archivio ai dicasteri camerali. (Vol. I. 1836 pag. 18).

Divieto di vendere articoli dei quali rimanga un solo esemplare nell'archivio. (Ivi pag. 20).

Statistica. Riunione del governo di Calderola e del comune di Gagliole alla Delegazione di Camerino. (Vol. II. 1834 pag. 134).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni a Monsignor Tesoriere generale per determinare la popolazione di Salci fra le due provincie di Perugia ed Orvieto. (Vol. II. 1835 pag. 361).

Stato delle persone. Disposizioni di legge concernenti lo stato delle persone. (Vol. III. 1834 pag. 6).

Statuti. Conferma degli statuti locali sugli affari rurali. (Ivi pag. 5).

Strade. Proibizione di ritenere vasi, cassettoni ed altri recipienti fuori delle fenestre corrispondenti alle strade di Roma. (Vol. II. 1834 pag. 22).

Misure di pubblica nettezza per le strade del Ghetto. (Vol. I. 1835 pag. 29).

Compete la mano-regia per l'esigenza delle tasse di acque e strade, e pei lavori consorziali nelle strade. (Vol. II. 1835 pag. 15).

Provvidenze risguardanti la nettezza delle strade, e delle fontane di Roma. (Ivi pag. 39).

Editto della suprema Segreterìa di Stato del giorno 1 dicembre 1828 sulla polizia delle strade provinciali e nazionali. (Vol. II. 1835 pag. 40).

Quesito, se la vigilanza diretta, attribuita ai Presidi delle provincie, e loro congregazioni governative sotto la dipendenza della Prefettura generale di acque e strade, si debba estendere anche ai lavori consorziali. (Vol. II. 1835 pag. 365).

Determinazione affermativa del sovraespresso quesito della Segreterìa per gli affari di Stato interni. (Ivi pag. 366).

Istruzione della Segreterìa per gli affari di Stato interni sull'illuminazione notturna, e sulla nettezza delle strade e fontane di Roma. (Vol. II. 1836 pag. 107).

Forma, con cui Monsignor Presidente delle strade giudica sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale. (Ivi pag. 108).

Come si proceda in appello dei decreti di Monsig. Presidente innanzi l'Eminentissimo Prefetto generale di acque e strade. (Ivi).

Privilegio della mano-regia competente per l'esazione delle multe, e rifazione dei danni per contravvenzioni alle leggi edilizie. (Ivi).

La metà delle multe resta a disposizione dell'Eminentissimo Prefetto, e l'altra metà appartiene al pubblico erario. (Ivi).

Conferma del sistema vigente per la docisione degli affari contenziosi di acque e strade. (Ivi pag. 153).

Stranieri. Vedi *Esteri.*

Studj. Vedi *Istruzione pubblica.*

T

Mercedi dei cursori. (Vol. III. 1834 pag. 598).

Mercedi dei custodi delle cose esecutate. (Ivi pag. 615).

Emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositarj di Roma e delle provincie. (Ivi).

Salarj dovuti ai periti giudiziarj. (Ivi pag. 619).

Indennità dovute ai testimonj. (Ivi pag. 622).

Indennità dovute ai depositarj di scritture e documenti. (Vol. III. 1834 pag. 623).

Tassa degli emolumenti per gli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria. (Ivi pag. 624).

Regole comuni a tutte le tasse giudiziarie. (Ivi pag. 625).

Disposizioni generali sulle tasse giudiziarie. (Ivi pag. 626).

TASSE RIUNITE. Regole di procedura per l'esigenza delle tasse riunite. (Vol. I. 1835 pag. 184). Vedi *Bollo. Registro. Ipoteche. Cancellerie.*

TESORIERATO. Istruzioni del Tesorierato per l'ispettore della stamperia camerale. (Vol. I. 1834 pag. 171).

Dispaccio della Segreterìa per gli affari di Stato interni, che ordina la separazione dell'amministrazione dell'erario dell'esercizio 1834 da quella degli anni antecedenti. (Ivi pag. 174).

Circolare ai capi dei dicasteri sull'ordinata separazione dell'amministrazione dell'erario dell'esercizio 1834 dagli esercizj anteriori. (Ivi pag. 179).

Regolamento per le amministrazioni camerali. (Vol. I. 1834 pag. 180). Vedi *Amministrazioni camerali.*

Istruzioni del Tesorierato per la separazione della gestione amministrativa a tutto dicembre 1833. (Ivi pag. 219).

Circolare del Tesorierato ai Capi delle provincie e governatori distrettuali, colla quale si comunicano opportune provvidenze per assicurare il buon servigio della fornitura delle carceri e luoghi di condanna. (Ivi pag. 225). Vedi *Carceri.*

Disposizioni sul pagamento dei censi camerali da eseguirsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. (Ivi pag. 228).

Notificazione sull'aumento della somma dei prestiti sopra i pegni nel sacro monte della pietà. (Ivi pag. 233). Vedi *Monte della pietà.*

Notificazione sulla tariffa da osservarsi dai ricattieri nella percezione dei loro emolumenti. (Ivi pag. 236).

Aumenti dei prestiti sui pegni fino alla somma di scudi 50. (Ivi pag. 239 e 240).

Regolamento per le casse e pel controllo. (Ivi pag. 241). Vedi *Controllo.*

Istruzioni di Monsignor Tesoriere generale per l'esecuzione del regolamento per le casse e pel controllo. (Ivi pag. 249).

L'amministrazione del sistema ipotecario è sotto

la direzione di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. 1834 pag. 446).

Monsignor Tesoriere generale ritiene l'alta corrispondenza degli affari ipotecarj. (Ivi pag. 447).

Spetta a Monsignor Tesoriere generale la nomina dei cursori in servigio degli amministratori camerali. (Vol. I. 1835 pag. 70).

I passaporti pei nuovi bastimenti si trasmettono dal Tesorierato per l'esigenza della tassa. (Ivi pag. 306).

Monsignor Tesoriere generale è il presidente della congregazione camerale nei giudizj amministrativi. (Vol. II. 1835 pag. 72).

È anche presidente del tribunale criminale della R. C. A. sulle contravvenzioni alle leggi erariali di Roma e sua comarca. (Ivi pag. 152).

Facoltà riservata al solo Monsignor Tesoriere generale di far conciliazioni e transazioni sui contrabbandi col consenso delle parti interessate. (Ivi pag. 160 e 320).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale sui lavori di ogni genere nei fondi camerali o che dipendano dalle amministrazioni sottoposte al Tesorierato. (Vol. I. 1836 pag. 182).

Facoltà di Monsignor Tesoriere di accordare un premio non minore del cinque per cento ai procuratori fiscali sull'incasso delle multe e spese ripetibili dei condannati nei giudizj criminali. (Ivi pag. 208).

Facoltà di Monsignor Tesoriere generale di accordare l'esenzione della tassa sugli animali, che s'introducono nello Stato per migliorare le razze, o farne delle nuove. (Vol. I. 1836 pag. 358).

Monsignor Tesoriere assiste al concorso e premiazione dei tessuti di lana nostrali nel Campidoglio. (Vol. II. 1836 pag. 61).

Ordine circolare di Monsignor Tesoriere generale portante le disposizioni sull'ordine interno della computisteria generale, e sulle amministrazioni appartenenti al Tesorierato. (Ivi pag. 302).

Impianto di cinque amministrazioni sostituite alla computisteria generale della Camera per trattare le varie aziende dipendenti dal Tesorierato. (Ivi pag. 307).

Tessuti di lana. Vedi *Panni-lani.*

Testamenti. Disposizioni legislative concernenti gli atti di ultima volontà. (Vol. III. 1834 pag. 13).

Forma dei testamenti olografi. (Ivi).

Validità dei testamenti a forma del capitolo *Cum esses* della istituzione ecclesiastica 105 di Benedetto XIV. (Ivi).

Vigore dei testamenti a forma del capitolo *Relatum* in favore delle cause. (Ivi).

Testimonj. La deposizione di un sol testimonio non forma semi-prova in materia civile. (Ivi pag. 201).

Regole generali sull'esame dei testimonj. (Ivi pag. 171).

Come si proceda all'esame dei testimonj innanzi i tribunali civili. (Ivi pag. 173).

U

V

Viti di ferro. Aumento del dazio per l'introduzione delle viti di ferro a mordente. (Vol. I. 1835 pag. 60).

Parte del prodotto delle invenzioni di contrabbando delle viti estere applicata per incoraggire la fabbrica delle viti a mordente in Tivoli. (Ivi pag. 61).

Volontarj pontificj. Circolare dell'Eminentissimo Cardinale Commissario delle quattro Legazioni per punire gl'insulti e le seduzioni, che si fanno a coloro, che appartengono al corpo dei volontarj pontificj. (Vol. II. 1834 pag. 155).

Z

Zecche. Vedi *Moneta.*